

## **Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici**

**PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 23 giugno 2016**

*(Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.M. 23 giugno 2016)*

15 luglio 2016

---

## Indice

<b>1</b>	<b>INQUADRAMENTO GENERALE .....</b>	<b>4</b>
1.1	Illustrazione sintetica delle Procedure applicative.....	4
1.2	Schema di sintesi del Decreto e flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.....	4
1.2.1	Tipologia di incentivi.....	6
1.2.2	Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto .....	6
1.2.3	Condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione.....	7
1.3	Precisazioni per l'applicazione del Decreto .....	13
1.3.1	Entrata in esercizio .....	13
1.3.2	Elaborati di Progetto autorizzato ed Elaborati d'impianto realizzato .....	15
1.3.3	Potenza dell'impianto.....	16
1.3.4	Impianti a fonte idraulica .....	22
1.3.5	Impianti a biomasse, a biogas o a bioliquidi.....	24
1.3.6	Impianti solari termodinamici .....	27
1.3.7	Indicazioni per impianti qualificati IAFR .....	28
1.3.8	Componenti rigenerati .....	28
1.3.9	D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e D.M. 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi") .....	28
<b>2</b>	<b>REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AI REGISTRI E ALLE ASTE .....</b>	<b>30</b>
2.1	Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione e partecipazione.....	30
2.1.1	Portale per l'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle Aste .....	30
2.1.2	Invio telematico della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Procedure d'Asta.....	32
2.1.3	Contributo a copertura dei costi di istruttoria .....	34
2.1.4	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione.....	35
2.1.5	Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità.....	36
2.2	Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri .....	37
2.2.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta.....	37
2.2.2	Motivi di esclusione dalla graduatoria .....	41
2.2.3	Formazione della graduatoria .....	42
2.2.4	Decadenza dall'iscrizione al Registro.....	47
2.2.5	Rinuncia .....	49
2.3	Regolamento operativo per la partecipazione alle Procedure d'Asta.....	49
2.3.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a partecipare alle Procedure d'Asta.....	50
2.3.2	Offerta economica.....	52
2.3.3	Modifiche e variazioni delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta e dell'offerta economica.....	53
2.3.4	Motivi di esclusione dalla graduatoria .....	54
2.3.5	Formazione della graduatoria .....	55
2.3.6	Decadenza dalla graduatoria .....	56
2.3.7	Rinuncia .....	58
2.3.8	Cause di escussione delle fidejussioni .....	58
2.4	Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale.....	59
2.4.1	Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta.....	60
2.4.2	Motivi di esclusione dalla graduatoria .....	63
2.4.3	Formazione della graduatoria .....	63
2.4.4	Decadenza dall'iscrizione al Registro.....	65
2.4.5	Rinuncia .....	67

---

2.5	Verifiche e controlli .....	67
<b>3</b>	<b>RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI .....</b>	<b>69</b>
3.1	Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti .....	69
3.1.1	Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione .....	71
3.1.2	Documentazione da allegare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione .....	73
3.2	Processo di valutazione della richiesta di incentivazione.....	74
3.2.1	Comunicazioni dell'esito della valutazione .....	77
3.2.2	Richiesta di integrazione documentale .....	78
3.2.3	Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90) .....	78
3.3	Stipula del contratto .....	79
3.3.1	Contratto per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva .....	79
3.3.2	Contratto per il riconoscimento dell'incentivo .....	80
3.4	Modalità di calcolo degli incentivi .....	80
3.4.1	Schema metodologico di riferimento.....	80
3.4.2	Misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete.....	81
3.4.3	Determinazione dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite .....	82
3.4.4	Determinazione della tariffa omnicomprensiva e dell'incentivo per gli impianti nuovi .....	83
3.4.5	Determinazione del livello di incentivazione per le diverse fonti rinnovabili e categorie d'intervento .....	85
3.4.6	Determinazione degli eventuali premi .....	87
3.4.7	Riduzioni delle tariffe incentivanti.....	89
3.5	Erogazione degli incentivi ed altri corrispettivi da/verso il GSE .....	91
3.5.1	Corrispettivi di sbilanciamento.....	92
3.5.2	Oneri/ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero .....	92
3.5.3	Costi del servizio e copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo .....	92
3.5.4	Modalità di erogazione degli incentivi .....	93
3.5.5	Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi.....	93
<b>4</b>	<b>CONTROLLI E VERIFICHE.....</b>	<b>94</b>
<b>5</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>95</b>

---

## **1 INQUADRAMENTO GENERALE**

### **1.1 Illustrazione sintetica delle Procedure applicative**

Nel presente documento sono illustrate le Procedure applicative delle disposizioni del D.M. 23 giugno 2016 (nel seguito “Decreto”).

Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto, descrive le fasi di accesso agli incentivi e della relativa gestione e contiene:

- i regolamenti per l’iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per i rifacimenti;
- le procedure per la richiesta di accesso agli incentivi;
- le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi, ivi inclusi i criteri di riconoscimento dei premi;
- i principi dello svolgimento dei controlli e delle verifiche sugli impianti.

In particolare, il documento si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 – “Inquadramento generale”, nel quale sono sintetizzati in modo schematico i principali concetti del Decreto e sono fornite alcune precisazioni ritenute necessarie;
- Capitolo 2 – “Regolamenti per l’accesso ai Registri e alle Aste”, ove sono esplicitate le modalità per la partecipazione ai Registri ed alle Aste e le regole del loro svolgimento;
- Capitolo 3 – “Richiesta ed erogazione degli incentivi”, nel quale sono illustrate le procedure per la richiesta della tariffa incentivante, dopo l’entrata in esercizio degli impianti, e la stipula del contratto, le modalità di misura dell’energia prodotta, di calcolo dell’energia incentivata, di determinazione e di erogazione degli incentivi spettanti; in questo capitolo sono anche fornite le modalità per la corresponsione del contributo per la copertura degli oneri posti in capo al GSE, ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014 “Tariffe per i costi sostenuti dal GSE nell’attività di gestione e controllo degli incentivi per le rinnovabili e l’efficienza energetica”;
- Capitolo 4 – “Controlli e verifiche”, ove sono richiamati i controlli svolti dal GSE in attuazione del Decreto e del D.Lgs. 28/2011.

Completano il documento una serie di allegati, contenenti, tra l’altro, i *fac-simile* delle dichiarazioni sostitutive scaricabili dal Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E, paragrafo 2.1) e da inviare tramite lo stesso per la richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per interventi di rifacimento, nonché per la richiesta di accesso agli incentivi.

Il GSE aggiornerà le presenti procedure nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento.

Il GSE si riserva inoltre di aggiornare le procedure a valle dei provvedimenti adottati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dagli altri soggetti previsti agli articoli 8, 26 e 27 del D.M. 6 luglio 2012 e qualora, anche sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi, dovesse ritenersi utile fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

### **1.2 Schema di sintesi del Decreto e flusso del processo di riconoscimento degli incentivi**

Il Decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, inclusi i solari termodinamici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza

superiore a 1 kW, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi entro i termini di seguito specificati:

- per gli impianti che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, possono accedere direttamente agli incentivi, entro il 31 dicembre 2017 o, in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data dell'eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del Decreto e comunicato con delibera AEEGSI;
- per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle Procedure di Asta e Registro, svolte ai sensi degli articoli 9, 12 e 17 del Decreto, entro 30 giorni dall'ultima data utile per l'entrata in esercizio prevista dagli articoli 11, 16 e 17.

Al riguardo, si ricorda che la domanda di accesso agli incentivi può essere presentata solo a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto e deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le modalità e procedure specificate ai parr. 2.1 e 3.1, e nel rispetto delle tempistiche ivi specificate, al fine di non incorrere nella riduzione del periodo di diritto agli incentivi e nell'applicazione della data di entrata in esercizio convenzionale, come previsto dall'articolo 24 del Decreto (per maggiori informazioni si rimanda al cap. 3).

Possono continuare a presentare richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del D.M. 6 luglio 2012:

- gli impianti in posizione utile a seguito delle Procedure d'Asta e Registro svolte ai sensi del medesimo decreto e per i quali non siano decorsi i termini previsti dal medesimo decreto per l'entrata in esercizio;
- gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione ai sensi del medesimo decreto, entrati in esercizio dal 31 maggio 2016 al 29 giugno 2016, a condizione che abbiano presentato o presentino domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio stessa.

Al riguardo si precisa che, salvo ove diversamente specificato, il testo delle presenti Procedure si riferisce esclusivamente agli impianti oggetto di iscrizione ai Registri, partecipazione alle Procedure d'Asta o di richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del D.M. 23 giugno 2016.

Per le richieste di accesso agli incentivi ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 si rimanda alle Procedure Applicative del medesimo decreto.

In questo paragrafo sono sintetizzati, con l'aiuto di alcuni quadri sinottici, i nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto, con particolare riferimento a:

- tipologia di incentivi;
- livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto;
- condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione;
- flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.

Rispetto a quanto indicato nei paragrafi che seguono, si precisa che:

- la potenza dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), rileva ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente;
- la potenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rileva ai fini della modalità di accesso, delle graduatorie e della tipologia di incentivo e del suo livello.

Nel caso di impianti che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2, la potenza ai sensi di tale articolo si intende coincidere con la potenza dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p).

Nel proseguo del documento, ove non diversamente esplicitato, per potenza si intende la potenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Per maggiori dettagli sulla determinazione delle potenze si rimanda al paragrafo 1.3.3.

### 1.2.1 Tipologia di incentivi

In continuità con il precedente D.M. 6 luglio 2012, il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete (articoli 2 e 7), ovvero al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete.

In particolare sono previste due tipologie di incentivi (articolo 7 e Allegato 1 del Decreto):

A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (To) calcolata secondo le seguente formula:

$$To = Tb + Pr \quad (Tb: \text{tariffa incentivante base; Pr: ammontare totale degli eventuali premi})$$

B) un incentivo (I) calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto):

$$I = Tb + Pr - Pz \quad (Pz: \text{prezzo zonale orario})$$

Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono optare per il solo incentivo.

Gli impianti di potenza non superiore a 0,500 MW possono invece optare per l'una o per l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE<sup>1</sup>; nel caso di incentivo, l'energia resta invece nella disponibilità del produttore.

### 1.2.2 Livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto

Con riferimento alla tariffa base, fermi restando i termini per la presentazione delle richieste, come descritti al paragrafo 1.2, per gli impianti che accedono agli incentivi con le modalità e alle condizioni del Decreto si applicano:

- le tariffe e gli eventuali premi previsti dal D.M. 6 luglio 2012 per gli impianti diversi dai solari termodinamici entrati in esercizio in data antecedente al 30 giugno 2017<sup>2</sup>;
- le tariffe e gli eventuali premi di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto, per gli altri impianti, inclusi i solari termodinamici.

<sup>1</sup> Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 3.4.

<sup>2</sup> Per impianti iscritti ai Registri richiedendo il beneficio del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del D.M. 23 giugno 2016 si applicano tariffe le tariffe di cui all'Allegato 1 dello stesso Decreto ridotte del 10% e delle eventuali ulteriori riduzioni, indipendentemente dall'eventuale entrata in esercizio dell'impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo. Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 3.4.7.

In particolare, in continuità con il precedente D.M. 6 luglio 2012, il Decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base (Tb) di riferimento nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1. Nella stessa tabella è individuata la vita media utile convenzionale delle diverse tipologie di impianti, cui corrisponde il periodo di incentivazione.

Il Decreto definisce altresì una serie di premi (Pr) cui possono accedere particolari tipologie di impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio (articoli 20 e 21, e, Tabella 1.1 dell'Allegato 1).

Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas, di potenza superiore a 0,300 MW, le tariffe di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 sono ridotte del 5% qualora non siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'impianto opera in cogenerazione ad alto rendimento;
- b) l'impianto rispetta i valori di emissione di cui all'Allegato 5 al D.M. 6 luglio 2012;
- c) l'impianto effettua il recupero di almeno il 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto attraverso la produzione di fertilizzanti e rispetta le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 26 del D.M. 6 luglio 2012, verificate con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 26.

Nella tabella che segue (Tabella 1), per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, sono individuate le tariffe incentivanti base al netto delle predette decurtazioni. Nella stessa tabella sono indicati anche i premi stabiliti dal Decreto.

Per un riepilogo delle tariffe base e degli eventuali premi previsti dal D.M. 6 luglio 2012 si rimanda alla Tabella 1 delle [Procedure Applicative](#) dello stesso decreto, disponibili sul sito del GSE.

In generale, i livelli di incentivazione base si riducono nei seguenti casi: di interventi diversi dal nuovo impianto; richiesta di una tariffa pari al 90% per il beneficio del relativo criterio di priorità nei Registri; partecipazione alle Procedure d'Asta; superamento dei termini previsti per l'entrata in esercizio; percepimento di contributi in conto capitale nei limiti di cumulabilità previsti e/o mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio previsti dal D.M. 6 luglio 2012, per impianti in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e dei Registri per interventi di rifacimento aperti ai sensi del medesimo decreto.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di calcolo degli incentivi si rimanda al paragrafo 3.4.

### **1.2.3 Condizioni per l'accesso ai meccanismi di incentivazione**

Il Decreto definisce quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della potenza e della categoria di intervento (articolo 4):

- accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore a un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza);
- iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro i contingenti di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza (per i potenziamenti l'incremento di potenza) è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore al valore soglia;
- partecipazione a Procedure competitive di Aste al ribasso, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza (per i potenziamenti l'incremento di potenza) è superiore al valore soglia;

- iscrizione a Registri per interventi di rifacimento, in posizione tale da rientrare entro i contingenti di potenza incentivabili, nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto.

Possono inoltre essere iscritti ai Registri e ai Registri per interventi di rifacimento gli impianti aventi diritto all'accesso diretto. In tal caso, l'iscrizione al Registro determina il venir meno del diritto all'accesso suddetto.

Nella Tabella 2 e nella Tabella 3 che seguono sono schematizzate le diverse modalità di accesso agli incentivi in funzione del tipo di impianto e di fonte, della classe di potenza e della categoria di intervento.

Nella Tabella 4 è rappresentato schematicamente il flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.




**Tabella 1 – Tariffe incentivanti base e premi stabiliti dal Decreto**

Fonte rinnovabile		Potenza	PERIODO di DIRITTO agli INCENTIVI	TARIFFA INCENTIVANTE BASE (per il 2016) (Tb)	PREMI (Pr)						Mancata decurtazione	
					Totale reiniezione fluido geotermico con emissioni nulle	Primi 10 MW su aree nuove	Abbattimento 95% gas incondensabili nel fluido in ingresso	Opere di connessione alla rete a proprie spese	Solare termodinamico con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,5	Solare termodinamico con frazione di integrazione fino a 0,15		Biomasse e biogas rispondenti alle condizioni di cui all'All. 1
					art. 20, c. 1, l.a)	art. 20, c. 1, l. b)	art. 20, c. 1, l. c)	all. 1, tab. 1.1	art. 21. c. 3, l. a)	art. 21. c. 3, l. b)		all. 1, punti a), b) e c)
		kW	anni	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	€/MWh	
Eolica	On-shore	1<P≤20	20	250								
		20<P≤60	20	190								
		60<P≤200	20	160								
		200<P≤1000	20	140								
		1000<P≤5000	20	-								
	Off-shore	P>5000	20	110								
		1<P≤5000	-	-			40					
		P>5000	25	165			40					
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	1<P≤250	20	210								
		250<P≤500	20	195								
		500<P≤1000	20	150								
		1000<P≤5000	25	125								
		P>5000	30	90								
	a bacino o a serbatoio	1<P≤5000	25	101								
		P>5000	30	90								
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		1<P≤5000	15	300								
		P>5000	-	-								
Geotermica	tecnologie avanzate (art. 20, comma 2)	1<P≤1000	20	134	30	30	15					
		1000<P≤5000	25	98	30	30	15					
		P>5000	25	84	30	30	15					
		1<P≤5000	25	200 <sup>(1)</sup>	30	30	15					
Gas di scarica		1<P≤1000	20	99								
		1000<P≤5000	20	94								
		P>5000	-	-								
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111								
		1000<P≤5000	20	88								
		P>5000	-	-								
Biogas	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1<P≤300	20	170								
		300<P≤600	20	133							7	
		600<P≤1000	20	114							6	
		1000<P≤5000	20	92,150							4,850	
		P>5000	20	80,750							4,250	
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	233								
		300<P≤600	20	171								9
		600<P≤1000	20	152								8
1000<P≤5000		20	106,400								5,600	
	P>5000	-	-									
Biomasse	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1<P≤300	20	210								
		300<P≤1000	20	142,500								7,500
		1000<P≤5000	20	109,250								5,750
		P>5000	-	-								
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	246								
		300<P≤1000	20	175,750								9,250
		1000<P≤5000	20	133								7
		P>5000	-	-								
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 nel DM 6 luglio 2012	1<P≤5000	-	-									
	P>5000	20	113,050								5,950	
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	60								
		P>5000	-	-								
Solare termodinamico		1<P≤250	25	324				20	45			
		250<P≤5000	25	296				20	45			
		P>5000	25	291				20	45			

(1) Tariffa con valore massimo pari a 200, nel caso la temperatura (T) del fluido geotermico sia maggiore di 151°C, la tariffa è pari a: 200 - (T - 151) \* 0,75.

Per maggiori dettagli su livello di incentivazione, riduzioni e premi si rimanda al paragrafo 3.4

Tabella 2 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni (\*\*\*) e potenziamenti (\*\*\*)



(\*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, ad eccezione dei potenziamenti e rifacimenti, le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate.


(\*\*) L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione e idroelettrici installati negli acquedotti.

(\*\*\*) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

(\*\*\*\*) Solo per impianti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), e gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili.


(\*\*\*\*\*) Per impianti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d).

Tabella 3 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento



(\*) Per gli interventi di rifacimento gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

**Tabella 4 – Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi**



\* Per maggiori dettagli sul termine per la presentazione delle richieste, sulle tempistiche per l'avvio dell'erogazione dell'incentivo e sulla durata del periodo di incentivazione si rimanda al paragrafo 3.1

### 1.3 Precisazioni per l'applicazione del Decreto

#### 1.3.1 Entrata in esercizio

Per **entrata in esercizio** si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'attivazione della connessione, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione, integrale ricostruzione).

Per **completamento dei lavori**, per tutte le categorie di intervento, come definite all'articolo 2 e nell'Allegato 2 del Decreto, e per tutte le modalità di accesso agli incentivi (Registri, Aste o Accesso Diretto), si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato e a quanto dichiarato nella richiesta di iscrizione al Registro o di partecipazione alla Procedura d'Asta se del caso, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato.

Un impianto si intende in esercizio quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1) i lavori di realizzazione dell'impianto sono stati completati e tutti gli alternatori dell'impianto, così come previsto dal progetto autorizzato, sono nelle condizioni di generare una quota di energia da fonte rinnovabile;
- 2) l'impianto di connessione alla rete elettrica, comprensivo dei gruppi di misura, è stato messo in tensione dal Gestore di Rete.

L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quello autorizzato per il quale il Soggetto Responsabile richiede l'accesso diretto o ha richiesto l'iscrizione al relativo Registro o ha partecipato alla Procedura d'Asta, fatta salva la facoltà di rinuncia alla richiesta di incentivazione per una parte della potenza iscritta, secondo le modalità disciplinate dalle presenti Procedure.

Si riportano di seguito alcuni esempi utili all'individuazione della data di entrata in esercizio con riferimento a diverse tipologie di impianto e categorie di intervento:

- per un **impianto a biogas**, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento; in particolare tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione, tutti i digestori primari e secondari (ivi incluse le vasche di premiscelazione) devono essere riempiti con matrice organica di qualità idonea all'innesco delle cinetiche di fermentazione e deve essere presente in sito un quantitativo di fonte primaria (ricompresa nel piano di alimentazione autorizzato) in grado di garantire il funzionamento di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto;
- in caso di **impianti a biomasse/bioliquidi**, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento; in particolare devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmissione tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato e

- deve essere presente in sito un quantitativo di biomassa/bioliquidi, comunque autorizzato, in grado di garantire l'alimentazione di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto;
- per un **impianto idroelettrico**, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuto completamento di tutte le opere idrauliche ed elettromeccaniche. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto idroelettrico che, in seguito a intervento di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, immetta in rete energia elettrica con i lavori sulle opere idrauliche (condotte, canali di adduzione, opera di presa) o elettromeccaniche solo parzialmente completati;
  - per un **impianto eolico**, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuta installazione e al completamento delle attività di pre-commissioning di tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto e previsti dal progetto autorizzato. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto eolico in cui risulti non attivato o connesso alla rete anche un solo aerogeneratore;
  - per un **impianto di cogenerazione**, devono essere realizzate anche tutte le parti funzionali alla produzione del calore ivi incluse le caldaie di integrazione, gli scambiatori, gli eventuali assorbitori e ogni altro dispositivo anche non direttamente connesso con la generazione elettrica;
  - per un **impianto solare termodinamico ibrido**, ai fini del primo funzionamento in parallelo con la rete, si deve far riferimento al primo funzionamento con apporto della parte solare; in generale per impianti la cui frazione di integrazione sia diversa da zero, anche se inferiore al 15%, non potrà essere ritenuto in esercizio un impianto per il quale non sia stata completata l'installazione di tutti i contatori preposti alla contabilizzazione dell'energia termica necessaria al calcolo della frazione di integrazione stessa.

La data di attivazione della connessione, così come risultante dal sistema GAUDÌ, è validata dal Gestore di Rete, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, e dell'articolo 23, comma 8, della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (nel seguito AEEGSI) ARG/elt 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito TICA), entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione.

La data di entrata in esercizio, per gli impianti oggetto di riattivazione, integrale ricostruzione, rifacimento, potenziamento o di trasformazione in impianto ibrido, qualora non disponibile in GAUDÌ, coincide con la data, dichiarata e documentata dal produttore, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento.

Nel caso di un impianto con più sezioni, la data di entrata in esercizio coincide con quella di validazione dell'ultima sezione completata.

Nelle more della piena interoperabilità del sistema GAUDÌ con il portale per la gestione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà documentare l'avvenuto completamento dei lavori mediante l'invio di un'apposita dichiarazione di avvenuto completamento dei lavori rilasciata dal Direttore lavori, e della documentazione indicata nell'Allegato 4 delle presenti Procedure.

Il Decreto prevede, ai fini dell'ammissione agli incentivi a seguito di interventi di **potenziamento** o di **rifacimento**, che gli impianti siano in esercizio da almeno:

- 5 anni, per gli interventi di potenziamento, con esclusione degli interventi eseguiti su impianti alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

- 2/3 della vita utile convenzionale dell'impianto per gli interventi di rifacimento (come definita dalla Tab. 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto).

A tal riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento di potenziamento o di rifacimento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i periodi minimi di esercizio sopra indicati devono essere calcolati a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato.

Tale condizione deve essere verificata:

- per gli impianti soggetti a Registro o a Procedura d'Asta, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o partecipazione (nel caso di richiesta di iscrizione o di partecipazione presentata successivamente alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento, la condizione deve essere verificata a quest'ultima data);
- per gli impianti con accesso diretto, alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento.

La realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sul medesimo impianto. Non sono altresì ammessi interventi di potenziamento su impianti già oggetto di rifacimento ai sensi del D.M. 6 luglio 2012.

Parimenti l'intervento di **riattivazione** è definito dal Decreto come "la messa in esercizio di un impianto dismesso da oltre 10 anni". Tale condizione deve essere verificata:

- per gli impianti soggetti a Registro o a Procedura d'Asta, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o partecipazione (nel caso di richiesta di iscrizione o di partecipazione presentata successivamente alla data di entrata in esercizio a seguito di riattivazione, la condizione deve essere verificata a quest'ultima data);
- per gli impianti con accesso diretto, alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento.

### **1.3.2 Elaborati di Progetto autorizzato ed Elaborati d'impianto realizzato**

Per Elaborati di progetto autorizzato, da presentarsi all'atto della richiesta di accesso all'incentivo, s'intende l'insieme degli elaborati tecnici (costituiti, qualora presenti, almeno da: relazione tecnica, planimetrie e sezioni, schede tecniche turbina/e, generatore/i, aerogeneratore/i, motore termico, etc.), timbrati e sottoscritti da Tecnico Abilitato, cui fa riferimento l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciata dall'Ente competente, ovvero all'esecuzione dell'intervento, in caso di riattivazione, integrale ricostruzione, rifacimento o potenziamento.

Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, agli elaborati tecnici di quest'ultimo andranno aggiunti anche gli omologhi relativi a tutte le varianti.

Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati tecnici dovranno essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall'Ente competente.

Per Elaborati d'impianto realizzato ("as-built" o "come costruito"), da presentarsi all'atto della richiesta di accesso all'incentivo, s'intendono, invece, gli elaborati redatti successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, riportanti lo stato di fatto.

Tutti gli elaborati (per il cui elenco dettagliato si rimanda all'Allegato 4) nell'intestazione (cosiddetta "copertina" in caso di relazione e "cartiglio" in caso di tavole progettuali) devono esplicitamente riferirsi

alla versione “as-built” (o anche “come costruito” o anche “come realizzato”) e recare una data coerente con la data di entrata in esercizio, il timbro e la firma del Tecnico abilitato che li ha redatti.

### 1.3.3 Potenza dell’impianto

#### 1.3.3.1 Definizione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p)

Secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto, la potenza di un impianto è “la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni:

- i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);
- ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua;
- iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_n = m_q * 0.1$$

dove  $m_q$  è la superficie captante dell’impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell’Allegato 2. Il suddetto valore di potenza è assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall’Allegato 1, del valore di soglia di cui all’articolo 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12.”.

Al riguardo, si precisa che:

- la potenza dell’impianto (ad eccezione degli impianti eolici, degli impianti idroelettrici e degli impianti solari termodinamici, di cui rispettivamente ai punti i., ii. e iii. precedenti) è pari alla somma delle potenze nominali degli alternatori; pertanto, l’eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell’impianto;
- per **impianti eolici**, ai fini dell’applicazione della definizione di cui al precedente punto i., primo periodo, (“la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori”) è necessario che il valore di potenza di ogni aerogeneratore superiore a 0,500 MW sia univocamente espresso sulla targa dell’aerogeneratore medesimo, in conformità alla normativa CEI EN 61400; per gli aerogeneratori sprovvisti di detta indicazione, indipendentemente dal valore di potenza degli stessi, la potenza che concorre alla determinazione del valore complessivo dell’impianto è quella dell’alternatore o del generatore.

Pertanto, in caso di impianti costituiti da più aerogeneratori, la potenza dell’impianto è determinata come somma delle potenze degli aerogeneratori con potenze superiori o uguali a 0,500 MW, come documentato dalla targa dei medesimi in conformità alla CEI EN 61400, e delle potenze degli alternatori degli aerogeneratori la cui potenza non è univocamente espressa dalla targa in conformità alla CEI EN 61400 o la cui potenza è univocamente espressa dalla targa in conformità alla CEI EN 61400 e uguale o inferiore a 0,500 MW; vista la definizione di potenza di un impianto di cui



all'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto, che fa riferimento esplicito alla norma CEI EN 60034 per gli alternatori e alla norma CEI EN 61400 per gli aerogeneratori, il GSE individua il valore della potenza dell'impianto realizzato a seguito di un intervento comunque denominato:

- sulla base dei valori riportati sulle targhe del/degli alternatore/i installato/i, a tal fine si rimanda al paragrafo 10 "Targhe" della norma CEI EN 60034-1;
  - laddove ricorra il caso, sulla base dei valori riportati sulle targhe dell'/degli aerogeneratore/i installato/i, a tal fine si rimanda al paragrafo 5.5 "Marcatura di un aerogeneratore" della norma CEI EN 61400-1;
- per i soli **impianti a fonte idraulica**, la potenza dell'impianto è pari alla potenza nominale media annua indicata dalla concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico;
  - in caso due o più sezioni d'impianto presentino **interconnessioni funzionali**<sup>3</sup>, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate secondo le definizioni di cui al medesimo articolo;
  - più impianti che condividono le opere di connessione nei termini di cui all'articolo 20.9 del TICA sono considerati ai fini dell'incentivo come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Codice di Rete;
  - in caso di **interventi di rifacimento e di integrale ricostruzione**, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento;
  - in caso di **interventi di rifacimento su impianti articolati con diverse linee produttive**, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per ciascuna delle quali il Soggetto Responsabile presenti richiesta separata di accesso ai Registri per gli interventi di rifacimento, la potenza da considerare è pari alla somma delle potenze nominali degli alternatori operanti sulla singola linea;
  - in caso di **impianti ibridi** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del Decreto, la potenza dell'impianto è pari alla somma della potenza nominale di tutti gli alternatori installati presso l'impianto, ivi inclusi gli eventuali alternatori azionati da motori primi alimentati parzialmente o totalmente con fonte non rinnovabile;
  - in caso di **impianti dotati di più alternatori**, devono essere considerati tutti gli alternatori, compreso l'alternatore del gruppo di riserva. Fanno eccezione le apparecchiature non fisicamente installate e giacenti in magazzino;
  - in caso di una coppia di alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell'impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

Nella tabella successiva sono riepilogate le definizioni di potenza introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto in funzione delle differenti tipologie d'impianto.

---

<sup>3</sup> Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (per maggiori dettagli si rimanda alla definizione di "Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili" presente all'Allegato 1.a delle presenti procedure).

**Tabella 5 – Definizioni della Potenza dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p).**

TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1, LETT.P)	
EOLICI	$P_{\text{imp.art.2}} = (\sum P_{\text{aerogen}} + \sum P_{\text{gen}})$	$P_{\text{aerogen}}$ è la potenza nominale di ogni aerogeneratore superiore a 0,500 MW, se riportata sulla targa in conformità alla CEI EN 61400.
		$P_{\text{gen}}$ è la potenza nominale di ogni alternatore/generatore installato su un aerogeneratore la cui potenza $P_{\text{aerogen}}$ è inferiore o uguale a 0,500 MW o è non riportata sulla targa in conformità alla CEI EN 61400. $P_{\text{gen}}$ è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.
IDROELETTRICI	$P_{\text{imp.art.2}} = P_{\text{concess}}$	$P_{\text{concess}}$ è la potenza nominale media annua di concessione.
<b>SOLARI TERMODINAMICI in assetto ibrido (con frazione di inegrazione &gt;35%)</b>	$P_{\text{imp.art.2}} = m_q * 0.1$	$m_q$ è la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadri
<b>TUTTI GLI ALTRI IMPIANTI</b>	$P_{\text{imp.art.2}} = \sum P_{\text{gen}}$	$P_{\text{gen}}$ è potenza nominale di ciascun alternatore/generatore installato, determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.

### 1.3.3.2 Definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2

L'articolo 5, comma 2, del Decreto prevede che, "fermo restando l'articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di soglia:

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica [come di seguito definito]; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;
- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti."

L'articolo 29 del Decreto prevede che:

"1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare

---

delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.”.

Al riguardo si precisa che:

- la condizione di cui al punto a) dell'articolo 5, comma 2, si applica esclusivamente nel caso in cui gli impianti siano nella disponibilità del medesimo produttore o siano riconducibili, a livello societario, a un unico produttore;
- l'articolo 5, comma 2, non si applica a impianti idroelettrici dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua o di un'unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte;
- ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, non è da considerare la potenza degli impianti che non accedono ad alcun tipo di meccanismo di incentivazione;
- interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, **nel caso di più impianti per i quali si intenda accedere agli incentivi** (nel seguito “sotto-impianti”), ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del Decreto, ai fini dell'individuazione del meccanismo di accesso (Accesso Diretto, Registri o Aste), è necessario considerare la somma delle potenze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), di tutti i “sotto-impianti”.

A tal riguardo, dovrà essere presentata una domanda per ciascun “sotto-impianto”, avendo cura di riportare nel campo “Potenza dell'impianto così come definita dall'articolo 5, comma 2, del Decreto” della sezione “Dati Preliminari” del Portale FER-E il valore della potenza complessiva di tutti i “sotto-impianti” ricadenti nell'ambito di applicazione del citato articolo 5, comma 2. Dovranno inoltre essere indicate tutte le informazioni necessarie all'individuazione di detti “sotto-impianti” e dei relativi soggetti responsabili.

Parimenti, **nel caso di un “sotto-impianto”** la cui realizzazione determini il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto, **con uno o più impianti già incentivati** e nella disponibilità del medesimo soggetto o riconducibili, a livello societario, a un unico soggetto, la domanda dovrà essere presentata indicando nel campo “Potenza dell'impianto così come definita dall'articolo 5, comma 2, del Decreto” il valore della potenza complessiva di tutti i “sotto-impianti” ricadenti nell'ambito di applicazione del citato articolo 5, comma 2. Anche in tal caso dovranno inoltre essere indicate tutte le informazioni necessarie all'individuazione di detti “sotto-impianti” e dei relativi soggetti responsabili.

In proposito si precisa che il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, qualora correttamente dichiarate dal Soggetto Responsabile all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta o di accesso agli incentivi, determina l'attribuzione a ciascun "sotto-impianto" della tariffa (incluse eventuali ulteriori riduzioni occorse ad esempio per superamento dei termini per l'entrata in esercizio, cumulo degli incentivi, etc...) e del meccanismo di incentivazione (Incentivo o TO) previsti, per la potenza pari alla somma delle potenze di tutti i "sotto-impianti" in parola, dal decreto di riferimento.

L'adeguamento del livello di incentivazione per gli impianti per i quali fosse già attiva una precedente convenzione decorrerà a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto il cui accesso agli incentivi ha determinato il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto.

Le indicazioni sopra fornite non hanno pretesa di esaustività, restano pertanto fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa, ed è fatta salva la facoltà, durante l'intero periodo di incentivazione, di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 29 del Decreto.

Un eventuale artato frazionamento accertato in fase successiva determina la decadenza dal diritto agli incentivi, nonché l'integrale recupero delle somme già erogate.

A riguardo si precisa che il Soggetto, prima della richiesta di iscrizione ai Registri, alla Procedura d'Asta o, della domanda di accesso diretto agli incentivi, ha la facoltà di presentare rinuncia alla posizione utile o al diritto agli incentivi per uno o più impianti al fine di non incorrere nell'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del Decreto e nelle conseguenze derivanti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), e dall'articolo 5, comma 1, del TICA:

- "**punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai Gestori di Rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica";
- "ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD (Point of Delivery) di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement".

A tal riguardo, si precisa che, ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 18 dicembre 2008 e al D.M. 6 luglio 2012, nel caso impianti alimentati da fonti diverse o impianti alimentati dalla stessa fonte non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del Decreto condividano un unico POD, ciascun impianto, identificato da un proprio codice Censimp e da una UP commerciale, deve essere dotato di dedicata apparecchiatura di misura dell'energia prodotta lorda.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto:

- si intendono **soggetti riconducibili** ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario;
- si definiscono **contigue** le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua.

Non sono da considerarsi le particelle catastali interessate esclusivamente dai cavidotti.

Si precisa, inoltre, che le regole dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), trovando applicazione per la definizione della potenza di soglia, sono finalizzate anche all'applicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie e all'individuazione della tariffa incentivante base.

Per tale ragione nel caso di impianti che accedono direttamente agli incentivi, si farà riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio, mentre, nel caso di impianti che si iscrivono ai Registri o partecipano alle Procedure d'Asta, si farà riferimento alla situazione catastale esistente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione o di partecipazione. Qualora l'impianto sia già in esercizio alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro o di partecipazione alle Procedure d'Asta, si farà riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio.

Eventuali variazioni della titolarità dell'impianto, della soluzione di connessione e/o della configurazione catastale, rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile al GSE all'atto dell'iscrizione al Registro, della domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta o della domanda di accesso agli incentivi, tali da far ricadere due o più impianti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2, tenuto conto dell'articolo 29, determinano la ridefinizione degli incentivi spettanti o, nel caso di artato frazionamento, la decadenza dagli stessi nonché l'integrale recupero delle somme già erogate, secondo le modalità sopra specificate.

In tutti i casi, a pena di decadenza dalla posizione utile o dal diritto agli incentivi, il Soggetto Responsabile deve comunicare entro 30 giorni le variazioni sopra menzionate, indicando, nel caso di ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto, i riferimenti degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del medesimo.

Le modifiche alla soluzione di connessione e/o della configurazione catastale devono essere comunicate esclusivamente attraverso l'applicativo informatico SIAD (per maggiori informazioni sull'applicativo si rimanda alle news pubblicate sul sito del GSE del [13 Gennaio 2016](#) e del [21 marzo 2016](#)).

Per le comunicazioni relative ai cambi di titolarità si rimanda allo specifico [Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titorità](#) disponibile sul sito [www.gse.it](http://www.gse.it).

#### *1.3.3.3 Interventi di potenziamento*

Nel caso di interventi di potenziamento:

- ai fini della determinazione della modalità di accesso agli incentivi (Accesso Diretto, Registri o Aste) e della saturazione del contingente, la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a

seguito dell'intervento (differenza tra le potenze ante e post operam determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto);

- ai fini della quantificazione del contributo a copertura dei costi di istruttoria, la potenza da considerare corrisponde a quella complessiva dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera p), del Decreto;
- ai fini dell'applicazione del criterio di priorità nella graduatoria dei Registri (impianti di minor potenza) e della determinazione della tariffa base, la potenza da considerare corrisponde a quella complessiva dell'impianto, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del Decreto, a seguito dell'intervento.

Con la sola esclusione degli impianti a fonte idraulica, ai fini dell'accesso agli incentivi, l'intervento di potenziamento deve determinare un aumento della potenza pari ad almeno 10% rispetto al valore *ante operam*. A tale scopo occorre fare riferimento alla definizione di potenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto.

Gli interventi di potenziamento su impianti a fonte idraulica che non determinano un aumento della potenza nominale media annua di concessione possono accedere agli incentivi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto.

Con riferimento agli interventi che comportino un incremento della potenza di un impianto incentivato, anche nei casi in cui gli stessi non siano effettuati ai fini del riconoscimento degli incentivi e previsti per la categoria di intervento del potenziamento, si rinvia alle Procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati di cui all'articolo 30 del Decreto, di prossima pubblicazione sul sito del GSE.

In ogni caso, si precisa che al fine di garantire al GSE la corretta erogazione degli incentivi:

1. fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa (quali, ad esempio, i limiti di potenza per l'accesso alla tariffa omnicomprensiva e la relativa incompatibilità con il meccanismo di scambio sul posto o per la definizione della tariffa base di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto), ogni incremento di potenza deve essere preventivamente comunicato al GSE, al fine di consentire le verifiche di propria competenza;
2. è necessario che l'impianto, oggetto dell'intervento, sia dotato di idonee apparecchiature di misura che assicurino la rilevazione distinta dell'energia elettrica prodotta lorda dalle singole porzioni dell'impianto pre-esistenti e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, garantendo, in particolare, la rilevazione distinta della misura di energia prodotta lorda incentivata da quella non incentivata.

#### **1.3.4 Impianti a fonte idraulica**

Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell'incentivo, il Decreto suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:

- impianti ad acqua fluente;
- impianti a bacino o a serbatoio.

In particolare, il paragrafo 1.1.1 dell'Allegato 2 al Decreto, precisa che *"Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente con o senza derivazione d'acqua, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE"*.

Al riguardo si ricorda che nel volume *“Terminologia impiegata nelle statistiche dell’industria elettrica”*, edizione 1991, dell’UNIPEDE (oggi confluito nell’EURELECTRIC) :

- al paragrafo 2.3.6 *“Classificazione delle derivazioni idroelettriche”* viene definito il criterio basato sulla *“durata di riempimento dell’invaso”*;
- al paragrafo 2.3.6.1 è specificato che le derivazioni ad acqua fluente hanno:
  - o *“durata di riempimento dell’invaso”*  $\leq 2$  ore;
- al paragrafo 2.3.6.2 è specificato, per le derivazioni con riserva d’acqua, che
  - o le derivazioni a bacino hanno:
    - $2 \text{ ore} < \text{“durata di riempimento dell’invaso”} < 400 \text{ ore}$ ;
  - o le derivazioni a serbatoio hanno:
    - *“durata di riempimento dell’invaso”*  $\geq 400$  ore.
  - o *“Per estensione, le derivazioni che risultino direttamente collegate all’esercizio di una derivazione con invaso a monte e i cui apporti intermedi siano trascurabili devono essere classificate nella stessa categoria di quella che ne condiziona l’esercizio.”*

Si precisa inoltre che per impianti con prelievo idroelettrico da invasi a uso plurimo, ai fini del calcolo della durata di riempimento dell’invaso, è necessario fare riferimento alla somma delle portate medie annue destinate a ciascuna destinazione d’uso e al volume utile dell’invaso, calcolato al netto del volume destinato a compenso e riserva per gli altri servizi idrici.

Ai fini della determinazione della potenza massima per l’accesso diretto agli incentivi (0,250 MW o, per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, 0,500 MW) e della definizione dei criteri di priorità per il relativo Registro, l’articolo 4, comma 3, lettera b), e l’articolo 11, comma 3, lettera f), del Decreto definiscono le seguenti condizioni per l’accesso diretto:

- a) impianti realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento di né di portata derivata né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- b) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti, senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- c) impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- d) impianti che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

Per un approfondimento in merito alle condizioni per all’appartenenza alle sub-tipologie succitate si rimanda all’Allegato 1.b.

Gli impianti idroelettrici installati su infrastrutture ad uso idropotabile non possono accedere agli incentivi per la categoria di intervento dell’integrale ricostruzione.

#### *1.3.4.1 Impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio*

Nel caso di impianti idroelettrici che, secondo le definizioni di EURELECTRIC (ex UNIPEDE), utilizzano sistemi di pompaggio, la quota di energia elettrica prodotta a questi attribuibile non è incentivabile. L’energia elettrica prodotta attribuibile al pompaggio deve essere calcolata secondo le modalità definite nella

Procedura di qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvata con D.M. 21 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2005.

### 1.3.5 Impianti a biomasse, a biogas o a bioliquidi

Il Decreto individua specifiche modalità di accesso agli incentivi, criteri di priorità, contingenti e tariffe per impianti alimentati a biomasse, biogas o bioliquidi sostenibili. Per tale ragione non è possibile l'accesso agli incentivi per gli impianti con alimentazione mista del tipo, ad esempio, biomasse-bioliquidi sostenibili.

Fanno eccezione gli impianti solari termodinamici con integrazione a fonte rinnovabile di cui al Allegato 1.e e gli interventi di potenziamento di impianti geotermoelettrici con utilizzo di biomasse di cui al Allegato 1.f.

#### 1.3.5.1 Individuazione delle tipologie di alimentazione degli impianti a biomasse o a biogas

L'articolo 8, comma 4, del Decreto definisce le seguenti quattro tipologie di alimentazione per gli impianti a biomasse e a biogas:

- prodotti di origine biologica elencati in modo esaustivo alla Tabella 1-B dell'Allegato 1 del Decreto ("Tipo a");
- sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A dell'Allegato 1 del Decreto, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 c.d. "Collegato Ambientale", come riportato all'Allegato 1.b ("Tipo b");
- rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto nel "Collegato Ambientale", come riportato all'Allegato 1.c ("Tipo c");
- frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dal "Tipo c" e la frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata (FORSU) utilizzata in ingresso agli impianti a biogas ("Tipo d").

Nel "Tipo b" sono compresi esclusivamente i sottoprodotti che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- sono riportati all'Allegato 1.b;
- rispettano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, del regolamento CE n. 1069/2009, del regolamento CE n. 142/2011, del regolamento CE n. 592/2014 e delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni il 7 febbraio 2013.

Per l'identificazione delle biomasse come "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si farà riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.

Gli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di **syngas**, prodotto dalla gassificazione della biomassa, sono classificati secondo la definizione di cui al paragrafo 1.1.8 dell'Allegato 2 del Decreto: un "impianto a biomasse è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento".



Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 30 giugno 2017, ai fini dell'individuazione della tipologia di alimentazione per gli impianti a biomasse e a biogas si applica quanto previsto dall'articolo 8 del D.M. 6 luglio 2012, per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 1.3.5 delle [Procedure Applicative](#) dello stesso decreto.

Al riguardo si ricorda che, come meglio precisato al paragrafo 2.2.3, ai fini del possesso del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), si applica in tutti i casi la classificazione di cui all'articolo 8 del D.M. 23 giugno 2012.

#### *1.3.5.2 Individuazione della modalità di accesso*

Possono accedere direttamente agli incentivi gli impianti a biomassa fino a 0,200 MW, autorizzati esclusivamente all'uso di biomasse di "Tipo a" e/o "Tipo b" e gli impianti a biogas fino a 0,100 MW.

Possono partecipare a Registri gli impianti nuovi o oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento a biomassa e a biogas di potenza fino a 5 MW, autorizzati esclusivamente all'uso di biomasse di "Tipo a" e/o "Tipo b" e/o "Tipo d", gas di depurazione o gas di scarica o bioliquidi sostenibili.

Possono partecipare alle Procedure d'Asta gli impianti nuovi o oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento a biomassa di potenza superiore a 5 MW, autorizzati esclusivamente all'uso di biomasse di "Tipo c" e/o "Tipo d".

#### *1.3.5.3 Individuazione delle tariffe incentivanti e dell'energia incentivabile per ciascuna tipologia di alimentazione*

Ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell'impianto (di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto) è necessario individuare la tipologia di alimentazione dell'impianto facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.

Nei casi in cui il titolo autorizzativo non indichi in modo esplicito l'obbligo all'utilizzo di una sola tipologia ("Tipo a", "Tipo b", "Tipo c" o "Tipo d") o, comunque, consenta un utilizzo di fonti ricadenti in più "Tipi", l'individuazione della tariffa incentivante di riferimento è effettuata attribuendo all'intera produzione incentivabile la tariffa base incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie autorizzate.

Per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione possono essere utilizzate esclusivamente biomasse ricadenti nel "Tipo b" congiuntamente a biomasse rientranti nel "Tipo a", con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, si attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante base prevista per i sottoprodotti di "Tipo b". In tal caso, il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto deve riportare in modo puntuale i prodotti e i sottoprodotti di cui si prevede l'utilizzo e le relative quantità massime (in peso) previste in ingresso all'impianto.

Nel caso in cui il titolo autorizzativo preveda anche l'utilizzo di sostanze non riconducibili ad alcun "Tipo", la quota di energia prodotta netta e immessa in rete ascrivibile a tali sostanze non potrà essere incentivata. Resta in capo al Produttore l'onere di fornire idonea documentazione atta a dimostrare il contributo energetico imputabile a tale quota.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) con la procedura di cui all'articolo 8, comma 10, del D.M. 6 luglio 2012, che accerta, con

riferimento all'anno solare, le quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione.

Tali procedure sono definite dal MiPAAF mediante circolare esplicativa e definiscono altresì le modalità di controllo del rispetto della condizione c) indicata all'Allegato 1 del D.M. 23 giugno 2016 e i controlli da effettuarsi per l'assegnazione di eventuali premi spettanti ai sensi degli articoli 8 e 26 del D.M. 6 luglio 2012. I controlli vengono effettuati tenendo in considerazione anche le modalità per l'effettuazione delle verifiche dei requisiti di tracciabilità delle biomasse da filiera ai sensi del D.M. MiPAAF del 2 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Come già specificato, ai fini della determinazione della tariffa incentivante base dell'impianto, dello specifico Registro/Asta, del rispettivo contingente e dell'eventuale applicazione di criteri di priorità o di accesso ai premi, è necessario individuare la tipologia di alimentazione dell'impianto facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.

A tale scopo si precisa che, nel caso di Autorizzazione Unica, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo dell'autorizzazione stessa o nei relativi allegati. Nel caso di iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non preveda l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'Autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa Autorità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- in caso di PAS, fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni contenute nella determinazione di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., le informazioni devono essere riportate nella dettagliata relazione a firma di un Tecnico abilitato che il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare al Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;
- in caso di Comunicazione per attività di edilizia libera, le informazioni devono essere riportate nella relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un Tecnico abilitato, prevista dal punto 11.9, lettera b), del D.M. 10 settembre 2010 e s.m.i.

Nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di rifiuti di "Tipo c" e/o di "Tipo d", la quota di produzione incentivabile deve essere calcolata mediante l'applicazione di metodi analitici o, laddove previsto, del forfait (Allegato 1.b).

#### *1.3.5.4 Impianti alimentati a bioliquidi sostenibili*

Il Decreto definisce bioliquidi sostenibili i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 28/2011.

Per gli impianti la cui alimentazione risponda a tale definizione non è applicabile l'individuazione della tipologia di alimentazione di cui al paragrafo 1.3.5.1, prevista unicamente per impianti a biomasse o a biogas.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i grassi animali fusi e gli oli vegetali, tra i quali anche gli oli esausti di friggitoria, ricadono nel perimetro dei combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa e pertanto possono accedere agli incentivi previsti dal Decreto a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 28/2011.

Si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 28/2011, relative agli scarti di macellazione e ai sottoprodotti delle attività agricole, si riferiscono al riconoscimento della tariffa omnicomprensiva di cui alla riga 6 della Tabella 3 allegata alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pertanto sono da ritenersi applicabili ai soli impianti aventi diritto a tale tipologia di incentivo.

Per tale ragione, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al Decreto, gli scarti di macellazione e i sottoprodotti delle attività agricole che subiscono un trattamento di liquefazione o di estrazione meccanica sono da considerarsi combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa e, dunque, gli impianti che ne prevedono l'utilizzo in alimentazione devono rispettare le prescrizioni del Decreto.

Gli oli vegetali derivanti dalla spremitura di semi ottenuti come scarti da processi di lavorazione di prodotti di "Tipo a", anche nell'eventualità in cui questi fossero ricompresi nella Tabella 1-A dell'Allegato 1 del Decreto, non possono considerarsi sottoprodotti di "Tipo b" in quanto, come tutti gli oli, essendo combustibili liquidi, sono da ricomprendersi nella categoria dei bioliquidi e pertanto non soggetti alla classificazione di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto, ma ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 28/2011.

### **1.3.6 Impianti solari termodinamici**

Impianto solare termodinamico è un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

Per impianti ibridi termodinamici si intendono le centrali la cui produzione di energia elettrica è ottenuta sia con il contributo di energia termica da fonte solare sia di energia termica imputabile ad altre fonti, rinnovabili e non. Per tali impianti si applicano le seguenti definizioni:

- a) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche ibrido: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;
- b) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche ibrido,  $P_{ne}$ : la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, come definita ai sensi dell'articolo 22 del D.M. 6 luglio 2012;
- c) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di calore ad alta temperatura;
- d) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di calore ad alta temperatura;
- e) produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido,  $P_s$ : la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali;
- f) frazione di integrazione ( $F_{int}$ ) di un impianto solare termodinamico: la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 1.e.

### **1.3.7 Indicazioni per impianti qualificati IAFR**

Possono presentare domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione anche impianti già qualificati IAFR a progetto o che abbiano presentato istanza di qualifica IAFR.

In tal caso, il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare nell'apposita sezione del Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E) il numero IAFR e, per gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento o potenziamento, i dati relativi all'eventuale periodo di riconoscimento della tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo.

La documentazione allegata all'istanza di qualifica o resa disponibile con successive integrazioni non potrà essere in alcun modo considerata ai fini delle procedure di valutazione e ammissione definite dal Decreto. La redazione delle graduatorie previste da Registri, Aste e Registri per i rifacimenti, nonché l'istruttoria per l'accesso diretto agli incentivi, saranno svolte considerando i soli dati comunicati dal Soggetto Responsabile attraverso il Portale FER-E e dallo stesso sottoscritti con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il possesso di una qualifica IAFR non costituisce in alcun modo criterio di priorità ai fini dell'accesso agli incentivi definiti dal Decreto.

### **1.3.8 Componenti rigenerati**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ae), del Decreto, *“per componente rigenerato si intende un componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività”*.

Come previsto dalla stesso Decreto, tali componenti possono essere utilizzati nella realizzazione di nuovi impianti, nonché nell'esecuzione di interventi di integrale ricostruzione e riattivazione.

Ai fine di quanto sopra, si precisa che per rigenerazione si intende un'attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali, dimostrata da relativa garanzia sul componente, rilasciata al termine del relativo processo.

Nel caso di installazione di uno o più componenti usati, il Soggetto Responsabile dovrà attestare, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere all'atto della richiesta di accesso agli incentivi, la rispondenza alla definizione succitata o, ove il componente non abbia subito lavorazioni, che il medesimo componente operi in condizioni funzionali e prestazionali nominali.

### **1.3.9 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e D.M. 6 novembre 2014 (c.d. “Spalma incentivi”)**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, per gli impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio, i cui soggetti responsabili non hanno optato per la rimodulazione dell'incentivo spettante, di cui alla lettera b) del medesimo D.L. (come definita dal D.M. 6 novembre 2014, c.d. “Spalma incentivi”), per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito, non hanno diritto di accesso ad ulteriori incentivi a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, inclusi ritiro dedicato e scambio sul posto.

In proposito, si precisa che l'eventuale rinuncia agli incentivi presentata prima del termine del periodo di diritto al regime incentivante è equiparata al termine stesso e, nei casi di specie, dà conseguentemente avvio al periodo di 10 anni di interdizione al diritto agli incentivi.

Nel caso invece di adesione alla succitata rimodulazione, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto, fino al termine del periodo di incentivazione prolungato a seguito della rimodulazione, non possono accedere a ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto (sempreché compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento) e per:

- a. interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento che disciplina dell'ulteriore incentivo;
- b. interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;
- c. limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

## **2 REGOLAMENTI PER L'ACCESSO AI REGISTRI E ALLE ASTE**

### **2.1 Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione e partecipazione**

#### **2.1.1 Portale per l'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle Aste**

Le richieste di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta, ai Registri per interventi di rifacimento, la richiesta di accesso agli incentivi, nonché l'invio della documentazione, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-E. Si sottolinea che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da quello previsto dalle presenti Procedure, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta elettronica certificata, email e fax, non saranno tenute in considerazione.

Il Portale FER-E è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito dalla Società Terna S.p.a. (nel seguito Terna) ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 04/08/2010, al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Per tale motivo, prima di inoltrare la richiesta al GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto registrati sull'applicativo GAUDÌ di Terna.

Nel caso di modifiche apportate sull'impianto, devono essere sempre aggiornati i dati presenti su GAUDÌ e deve essere data tempestiva comunicazione al GSE che si riserva di valutarne gli effetti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza in graduatoria dell'impianto secondo i criteri indicati al paragrafo 3.2.

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta e ai Registri per interventi di rifacimento da parte del Soggetto Responsabile implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Procedure, del Bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Per poter accedere al Portale FER-E il Soggetto Responsabile deve preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda al paragrafo 3.5.5.

Il Portale del GSE rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli utenti sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Successivamente all'inserimento dei dati preliminari sul Portale FER-E il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto, relativa a una determinata categoria di intervento come individuata nelle definizioni riportate nell'articolo 2 e nell'Allegato 2 del Decreto).

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta, ai Registri per rifacimenti, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a corrispondere il contributo per le spese di istruttoria (articolo 24 del Decreto). Il versamento va effettuato solo dopo aver ottenuto il Codice FER, da inserire nella causale di pagamento.

Il Portale FER-E è unico per Registri, Procedure d'Asta, Registri per rifacimenti e Accesso Diretto. Il Soggetto Responsabile non può scegliere la modalità di accesso, ma è il sistema informatico che, sulla base dei dati preliminari inseriti, indirizza verso la corretta sezione del portale dedicata alla specifica modalità di accesso e alle specifiche caratteristiche dell'impianto (tipologia di fonte e categoria di intervento).

L'inserimento negli specifici campi del Portale FER-E della potenza dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), e di quello ai sensi dell'articolo 5, comma 2, deve essere effettuato indicando i valori in MW, con arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto di potenza pari a 60,4 kW, il valore di potenza deve:

- essere convertito in MW:  $60,4 \text{ kW} = 0,0604 \text{ MW}$ ;
- essere arrotondato per eccesso alla terza cifra decimale: 0,0604 MW deve essere inserito nel Portale FER-E come 0,061 MW.

Per proseguire nella presentazione della domanda, è necessario caricare tutti i documenti e inserire le informazioni richieste per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità per la stesura delle graduatorie previsti dal Decreto.

Il caricamento delle richieste di iscrizione deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per i rifacimenti, individuato dai relativi Bandi; a tutela della parità di trattamento le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel sistema informatico del GSE.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per i rifacimenti è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile. E' consentito il completamento della procedura di iscrizione della singola richiesta, anche oltre tale termine e comunque entro e non oltre l'ora successiva, esclusivamente nel caso in cui la sessione di caricamento della singola richiesta sia stata avviata prima del termine di chiusura dei Registri. Le sessioni di caricamento di richieste avviate oltre il termine di chiusura non saranno tenute in considerazione. Si raccomanda, pertanto, ai soggetti responsabili di prendere visione delle presenti Procedure e di collegarsi all'applicazione *web* con il dovuto anticipo.

Il GSE si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al portale qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di

differimento del termine di chiusura dei Registri , delle Procedure d’Asta e dei Registri per interventi di rifacimento.

### **2.1.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Procedure d’Asta**

Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la richiesta di iscrizione ai Registri , alle Procedure d’Asta o ai Registri per interventi di rifacimento esclusivamente secondo le modalità illustrate al paragrafo 2.1 e dettagliate nella apposita *“Guida all’utilizzo dell’applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili FER ELETTRICHE D.M. 23 giugno 2016”* disponibile sul sito internet del GSE.

In particolare è necessario:

- inserire il Codice CENSIMP dell’impianto e il Codice richiesta, attribuito da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza e aggiornamento nel sistema GAUDÌ di Terna);
- compilare la sezione dedicata all’inserimento del set di dati preliminari, indicando i dati necessari all’indirizzamento automatico alla sezione del Portale dedicata ai Registri;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti sezioni:
  - a. “Costi di Istruttoria”: in tale sezione devono essere inseriti i dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile e secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.3 delle presenti Procedure;
  - b. “Riferimenti”: in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi al Rappresentante Legale della Società;
  - c. “Scheda Tecnica”: in tale sezione occorre indicare le caratteristiche generali dell’impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto, nonché all’applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ac), del Decreto).

Alcuni dati da indicare, quali ad esempio le potenze di targa dei motori primi o degli alternatori, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all’atto dell’iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per interventi di rifacimento.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, come meglio specificato al paragrafo 2.2.3.

Si rappresenta che, al fine di garantire la propria terzietà, il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell’iscrizione, potendo eventualmente dare risposta solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet, di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i soggetti responsabili ad assumere, nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, l’atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul portale, ove ritenuto utile, unitamente alla dichiarazione per l’iscrizione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa.

Tale nota avrà lo scopo di evidenziare il “ragionamento” seguito dal Soggetto Responsabile nel dichiarare un determinato dato o una determinata circostanza, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.



Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori nella sezione "Allegati", nella sezione "Conferma" sarà possibile stampare la dichiarazione sostitutiva in atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000), generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile, e attestante la Richiesta di iscrizione alla relativa modalità di accesso agli incentivi (Registri, Aste e Registri per i rifacimenti). Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenute, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima e caricarla in formato digitale sul portale nella sezione "Conferma", corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale (i fac-simile delle richieste di iscrizione al Registro, alle Aste o al Registro per i rifacimenti, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati 2.a – 2.b – 2.c).

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri, alle Procedure d'Asta e ai Registri per interventi di rifacimento è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, nonché di quelle amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, debitamente sottoscritta e, per le sole Procedure d'Asta, dell'offerta economica, della copia della fideiussione provvisoria e dei documenti attestanti la solidità finanziaria del Soggetto Responsabile.

Il Soggetto Responsabile, dopo aver caricato sul portale la dichiarazione sostitutiva in atto notorio, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità "Invio Richiesta" della sezione "Conferma" disponibile sul portale FER-E.

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE solo a seguito di tale adempimento. E' possibile scaricare dal Portale la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni apportate dal Soggetto Responsabile. Non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale ed asseriti mediante la succitata dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I soggetti responsabili di impianti idroelettrici sono tenuti a trasmettere entro i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro o al Registro per interventi di rifacimento, l'attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il provvedimento di concessione, come indicato ai paragrafi 2.2.1 e 2.4.1, possono provvedere a tale adempimento esclusivamente mediante le apposite funzionalità presente nell'applicativo FER-E.

Al riguardo si precisa in particolare che:

- nel caso l'attestazione sia disponibile all'atto di invio della richiesta di iscrizione al Registro, sarà possibile caricarla nell'apposito "*spazio disponibile*" nella sezione "Allegati" e quindi procedere all'invio della richiesta di iscrizione;
- nel caso l'attestazione non sia disponibile all'atto di compilazione della richiesta, sarà comunque possibile procedere all'invio della richiesta di iscrizione al Registro; l'attestazione potrà essere caricata successivamente attraverso uno "*spazio disponibile*" dedicato che resterà attivo fino alla chiusura della procedura. Lo "*spazio disponibile*" in parola consente di caricare più volte il

---

documento (ogni documento caricato sostituisce il precedente). All'invio di ciascun documento sarà resa disponibile all'operatore la ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE.

### **2.1.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria**

I soggetti responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri o alle Procedure d'Asta sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal D.M. 24 dicembre 2014.

Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari ad un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p). Per le categorie d'intervento diverse dal nuovo impianto, inclusi i potenziamenti, occorre fare riferimento alla potenza totale dell'impianto, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), come risultante a seguito dell'intervento.

Ai fini del versamento del contributo per le spese di istruttoria è necessario distinguere, tra i soggetti responsabili, coloro nei confronti dei quali si applicano gli obblighi della *fatturazione elettronica (FePA)*, di cui al D.M. n.55 del 3 aprile 2013 e gli obblighi di cui all'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 (*split payment*), dagli altri.

#### **Soggetti responsabili NON destinatari di fatture di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013**

I soggetti responsabili che rientrano in tale categoria devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione delle presenti Procedure), secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.4 dell'apposita Guida all'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE.

**Soggetti responsabili rientranti negli obblighi della fatturazione elettronica (FePA)** di cui al D.M. 55 del 5 aprile 2013 e casi in cui sono soggetti anche agli obblighi di cui all' articolo 17-ter .DP.R. 633/72 (*split payment*).

Al fine di consentire al GSE l'emissione della fattura elettronica nei loro confronti i soggetti responsabili che rientrano negli obblighi della fatturazione elettronica di cui al D.M. 55 del 5 aprile 2013 sono tenuti a:

- selezionare *il codice univoco ufficio* destinatario della fattura elettronica, presente nella sezione "costi di istruttoria", precedentemente dichiarato in GWA;
- compilare le informazioni relative al regime di *split payment*, articolo 17-ter D.P.R. 633/72, presente nella sezione *regime fiscale* di GWA al fine di consentire la corretta individuazione dei casi soggetti a tale regime;

Al completamento della richiesta il GSE emetterà la fattura elettronica in base al regime fiscale dichiarato dal Soggetto Responsabile e la invierà secondo le modalità di cui al D.M. n. 55 del 5 aprile 2013.

Il Soggetto Responsabile provvederà all'accettazione della fattura e al tempestivo pagamento.

A pena di esclusione, il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel Portale FER-E nella sezione "Costi di Istruttoria". Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste. Il Soggetto Responsabile è tenuto a indicare, nella causale del bonifico bancario, il Codice FER, attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della sezione relativa ai dati preliminari.

Si precisa infine che nei casi in cui il Soggetto Responsabile, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E e dopo aver completato la sezione "Costi di Istruttoria", o successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, dovesse rendersi conto di aver indicato dei dati inesatti, dovrà procedere con l'inserimento di una nuova pratica, richiedendo l'annullamento della precedente (come indicato nel paragrafo 2.1.4).

#### **2.1.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione**

La richiesta di iscrizione al Registro in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Pertanto il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta, al suo caricamento sul Portale e al suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella richiesta di iscrizione generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E o all'invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura del Registri e delle Procedure d'Asta, annullare la richiesta già trasmessa presentando una nuova richiesta.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo 2.1.2, indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l'annullamento.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.1.3.

Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto "Rimborso spese di istruttoria FER" e specificando le coordinate bancarie su cui ricevere il bonifico.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla Richiesta di iscrizione, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, essa sarà esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, seppure durante il periodo di apertura dei Registri, delle Procedure d'Asta e dei Registri per i rifacimenti, avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini dell'iscrizione ai Registri, alle Aste o ai Registri per i rifacimenti.

Il Decreto vieta, successivamente alla chiusura dei Registri, delle Aste e dei Registri per i rifacimenti, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura dei Registri, delle Aste e dei Registri per i rifacimenti, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

#### **2.1.5 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati, documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità**

La richiesta di iscrizione al Registro, al Registro per interventi di rifacimento o di partecipazione alla Procedura d'Asta è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (a mero titolo esemplificativo copie dei modelli sono riportate nell'Allegato 2 delle presenti procedure). La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro, al Registro per interventi di rifacimento o di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione ai Registri, alle Aste e ai Registri per i rifacimenti, dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 e dell'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

## 2.2 Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri

Il Decreto individua i valori di potenza al superamento dei quali l'accesso agli incentivi è subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, all'iscrizione ad appositi Registri informatici tenuti dal GSE e all'ammissione in graduatoria entro i contingenti annuali di potenza indicati dall'articolo 9 del Decreto.

Entro il 20 agosto 2016, il GSE pubblica, 10 giorni prima dell'apertura dei Registri, i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare.

I Registri restano aperti per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 30 giorni dalla data di chiusura dei Registri.

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza, stabiliti dal Decreto, sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 6 – Contingenti di potenza relativi ai Registri**

	MW
Eolico onshore	60
Idroelettrico	80
Geotermoelettrico	30
Biomasse di "Tipo a", "Tipo b" e "Tipo d", biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	90
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	6
Solare Termodinamico	20

L'articolo 9, comma 4, stabilisce le modalità di incremento e/o riduzione dei contingenti di potenza da assegnare.

### 2.2.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i nuovi impianti, gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza non superiore a 5 MW e, per gli impianti:

1. eolici on shore e alimentati dalla fonte oceanica, potenza superiore a 0,060 MW;
2. idroelettrici, potenza nominale di concessione superiore a 0,250 MW, se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
  - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
  - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  - iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa
  - iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
3. alimentati a biomassa di "Tipo a" e "Tipo b" del Decreto, potenza superiore a 0,200 MW;

4. alimentati a biogas, potenza superiore a 0,100 MW;
5. solari termodinamici, potenza superiore a 0,100 MW;
6. idroelettrici non rientranti in una delle casistiche di cui al punto 2, potenza superiore a 0,001 MW;
7. geotermoelettrici, potenza superiore a 0,001 MW;
8. alimentati a bioliquidi sostenibili, potenza superiore a 0,001 MW;
9. alimentati a gas di discarica, a gas di depurazione, potenza superiore a 0,001 MW;
10. alimentati a biomasse di “Tipo d” , potenza superiore a 0,001 MW;
11. “Altri impianti ibridi” alimentati, per la quota rinnovabile, da biomasse di “Tipo a”, “Tipo b” e/o “Tipo d”.

Per gli impianti realizzati, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamenti e rifacimenti e degli impianti solari termodinamici, con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di bonifica<sup>4</sup>, i limiti di potenza di cui ai punti da 1 a 5 precedenti, al di sopra dei quali è necessaria l’iscrizione al Registro, sono raddoppiati.

In alternativa all’accesso diretto, possono inoltre essere iscritti al Registro gli impianti di potenza inferiore ai limiti indicati ai precedenti punti da 1 a 5. In tal caso, l’iscrizione al Registro determina il venir meno del diritto all’accesso diretto.

Gli impianti ibridi sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro qualora la potenza complessiva dell’impianto non superi il valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile impiegata stabilito dal Decreto. Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto).

Gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto, descritta al paragrafo 2.4.

Si precisa che per gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, i limiti di potenza di cui alle lettere precedenti, al di sopra dei quali è necessaria l’iscrizione al Registro, sono riferiti alla differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello prima dell’intervento.

Possono richiedere l’iscrizione ai Registri i soggetti responsabili titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, anche a seguito di voltura, e, con la sola eccezione dei casi in cui l’intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente e/o del relativo regolamento d’esercizio (per interventi di integrale ricostruzione, potenziamento e riattivazione), del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici il titolo autorizzativo/abilitativo può essere sostituito dal titolo concessorio.

---

<sup>4</sup> Per un maggiore dettaglio si rimanda allo specifico *box* al paragrafo 3.1.1.

Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi di consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini dell'iscrizione al Registro, il titolo concessorio può a sua volta essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica, qualora la richiesta di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto diverso, è necessario che alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i., con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.

Al riguardo si precisa che, in tutti i casi, ai fini dell'accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà risultare titolare, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

In generale, per gli impianti idroelettrici diversi dai precedenti che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, l'ammissione in posizione utile in graduatoria è condizionata alla trasmissione al GSE, entro il termine di apertura della presentazione delle domande di iscrizione, di un'attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il provvedimento di concessione alla derivazione a scopo idroelettrico, che accerti o che confermi che il provvedimento stesso non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del Regio Decreto 1775/33, come sostituito dall'articolo 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Al riguardo si precisa che è necessario che nell'attestazione, debitamente protocollata, siano precisati:

- i dati identificativi dell'impianto, con particolare riferimento alla localizzazione geografica;
- gli estremi della concessione di derivazione, quali:
  - il soggetto titolare,
  - la data di rilascio,
  - i riferimenti dell'atto di rilascio, ad esempio numero della determina / di protocollo;

Sono inoltre ammesse attestazioni cumulative rilasciate dall'Autorità competente con riferimento a più concessioni.

Nel caso in cui sia variata l'Autorità competente per il rilascio del titolo concessorio, rispetto alla situazione al momento del conseguimento di quest'ultimo, l'attestazione potrà essere rilasciata dalla nuova Autorità competente.

Per le modalità di trasmissione si rimanda al paragrafo 2.1.2.

Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l'iscrizione al registro può essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all'articolo 5, comma 2, dello stesso Decreto legislativo (per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 1.f).

**Il titolo autorizzativo, o il titolo concessorio** ove sostitutivo del primo ai fini dell'iscrizione ai Registri, o entrambi nel caso si intenda beneficiare dei criteri di priorità che li prevedono, devono essere stati conseguiti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Per i dettagli sulla data di conseguimento dei titoli si rimanda al paragrafo 2.2.3. Nel caso di trasferimento di titolarità di un progetto prima dell'iscrizione al Registro, è necessario che all'atto dell'iscrizione, siano stati volturati a favore del nuovo titolare del progetto, sia il titolo autorizzativo, ivi incluso, ove previsto, il

titolo concessorio, sia il preventivo di connessione.

Per impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle Procedure di Asta e Registro svolte ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 o aventi diritto all'Accesso Diretto sulla base del medesimo decreto, nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata con impianto già in esercizio, è necessario che all'atto dell'iscrizione al Registro sia stato volturato a favore del nuovo titolare anche il contratto di connessione, ivi incluso il regolamento di esercizio.

In particolare, in riferimento al titolo autorizzativo, è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al Soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo autorizzativo nei confronti del Soggetto precedentemente autorizzato e sia pertanto stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

Con riferimento al requisito del possesso del **preventivo di connessione** accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera e), dell'Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione".

Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'efficacia del preventivo per la connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi e la data di accettazione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al titolo "*VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE*".

Con esclusione degli impianti iscritti ai Registri o che hanno partecipato alle Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, nonché degli impianti aventi diritto all'Accesso Diretto sulla base del medesimo decreto, non possono accedere agli incentivi gli interventi i cui lavori risultino avviati in data antecedente a quella di inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

Conseguentemente gli interventi per i quali siano stati iniziati i lavori che non abbiano presentato richiesta di iscrizione ai Registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 o che non rispettino i requisiti previsti per l'Accesso Diretto ai sensi del medesimo decreto non possono essere iscritti ai relativi Registri.

Per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, l'iscrizione al relativo Registro del D.M. 23 giugno 2016 è condizionata alla presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita, da effettuarsi esclusivamente mediante l'apposita funzionalità del Portale FER-E.



Non possono essere iscritti ai Registri gli impianti soggetti all'interdizione dagli incentivi previste dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e dal D.M. 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi"). Per maggiori informazioni in proposito si rimanda al paragrafo 1.3.9.

Non possono altresì presentare richiesta di iscrizione ai Registri i soggetti responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale dalla percezione degli incentivi, ai sensi degli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, che non sia stato oggetto di sospensione/annullamento da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta di iscrizione sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti soggetti responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito definitivo del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza con conferma definitiva della legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

### **2.2.2 Motivi di esclusione dalla graduatoria**

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- per gli impianti tenuti alla presentazione, come indicato al paragrafo 2.2.1, mancata trasmissione, o di trasmissione mediante canale diverso dal Portale FER-E, entro il termine di apertura della presentazione delle domande di iscrizione al Registro, dell'attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il

provvedimento di concessione alla derivazione a scopo idroelettrico, che accerti o che confermi che il provvedimento stesso non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del Regio Decreto 1775/33, come sostituito dall'articolo 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

### **2.2.3 Formazione della graduatoria**

La graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla data di chiusura dei Registri, è formata sulla base dei dati dichiarati dai soggetti responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura del Registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura del Registro e secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.4;
- la procedura di iscrizione al Registro è interamente basata su autodichiarazioni senza prevedere l'allegazione di documenti a supporto;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare il principio del "soccorso amministrativo", visti i principi stabiliti dal Decreto all'articolo 10, comma 2, la natura della procedura e la possibilità, offerta dall'applicazione informatica, di rivedere i dati già inseriti, di provvedere alla relativa modifica, nonché di annullare la richiesta originaria.

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati dall'articolo 10 del Decreto, di seguito elencati:

1. impianti alimentati da biomasse e biogas di "Tipo b" (o da biomasse e biogas congiuntamente di "Tipo b" e di "Tipo a", con una percentuale di queste ultime non superiore al 30%), con potenza non superiore a 0,600 MW e facenti parte del ciclo produttivo
  - i. di una impresa agricola e/o di allevamento;
  - ii. di una impresa forestale;
2. impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, i cui soggetti responsabili siano titolari, alla data di entrata in vigore del Decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio;
3. impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'Allegato 1 del Decreto;

4. per impianti alimentati dalle biomasse di “Tipo d”: dichiarazione dell’Autorità competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
5. per gli impianti geotermoelettrici, nell’ordine:
  - i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
  - ii. impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione;
  - iii. titolarità della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo;
6. per gli impianti idroelettrici, nell’ordine:
  - i. di potenza nominale di concessione non superiore a 0,050 MW (0,100 MW se realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche), la cui soglia è elevata a 0,250 MW (0,500 MW se realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche) nel caso di impianti:
    - realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
    - che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
    - che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
  - ii. i cui soggetti responsabili siano titolari, alla data di iscrizione, sia della concessione di derivazione dell’acqua sia del titolo autorizzativo;
  - iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
  - iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  - v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
  - vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
7. per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa;
8. anteriorità del titolo autorizzativo;
9. anteriorità del titolo concessorio;
10. anteriorità della comunicazione dell’Autorità competente che riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute;
11. minore potenza degli impianti;
12. precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.

Ai fini dell’applicazione dei criteri succitati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento ai punti 1.i. e 1.ii.**, per il possesso del criterio di priorità è necessario che l’impianto sia alimentato esclusivamente, come attestato dal titolo autorizzativo, da biomassa o biogas di “Tipo b” (o alimentato da biomasse e biogas congiuntamente di “Tipo b” e di “Tipo a”, con una percentuale di queste ultime non superiore al 30%), secondo la classificazione di cui all’articolo 8 del D.M. 23 giugno 2012, come precisata al paragrafo 1.3.5 delle presenti procedure.  
Il titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, in vigore alla data di iscrizione al Registro, deve riportare in modo puntuale la tipologia di biomasse di “Tipo a” e/o “Tipo b” di cui si

prevede l'utilizzo e le relative quantità massime (in peso) previste in ingresso all'impianto

Per azienda forestale si intende un'impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attività di "silvicoltura e altre attività forestali" (codice Ateco 02.10.00) o "utilizzo di aree forestali" (codice Ateco 02.20.00) , come riportate nell'Allegato 1.b;

- **con riferimento al punto 2**, è necessario che, alla data di iscrizione al pertinente Registro aperto ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, nel quale l'impianto è risultato in posizione non utile, fosse verificato il possesso dei requisiti necessari e dei criteri rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati all'atto della stessa iscrizione.

È altresì necessario che, nel caso il progetto abbia subito modifiche rispetto a quello relativo al titolo in forza del quale è avvenuta l'iscrizione al pertinente Registro aperto ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, per le stesse alla data di iscrizione al nuovo Registro sia stato conseguito un provvedimento di variante non sostanziale rilasciato dall'Amministrazione competente.

Non possono avvalersi del criterio in parola gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabelle C) e successivamente ammessi in posizione utile (Tabelle A), gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabelle C) decaduti a seguito di verifica documentale e/o oggetto di rinuncia da parte del Soggetto Responsabile;

- **con riferimento al punto 3**, la richiesta del criterio in parola comporta, in caso di ammissione in posizione utile, l'applicazione di una tariffa base pari al 90% della tariffa di cui all'Allegato 1 del Decreto, indipendentemente dall'eventuale entrata in esercizio dell'impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del Decreto medesimo;
- **con riferimento al punto 6.i**, si rimanda all'Allegato 21 delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012; si precisa che la richiesta del criterio in parola comporta, in caso di ammissione in posizione utile, la fissazione, a pena di decadenza dalla graduatoria e dal conseguente diritto agli incentivi, del termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'impianto al 30 aprile 2017. Tale termine non è passibile di ulteriori mesi di ritardo;
- **con riferimento ai punti 6.iii, 6.iv, 6.v e 6.vi**, si rimanda all'Allegato 1.d;
- **con riferimento al punto 7**, si rimanda all'Allegato 1.e;

- **con riferimento ai punti 8, 9, nonché ai punti 2 e 6.ii**, la data da indicare ai fini dell'iscrizione è quella di conseguimento del relativo titolo.

Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per esempio, il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).

Ai fini dell'iscrizione al Registro il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al

termine sopra indicato esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente, che attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso ed acquisito dal Soggetto Responsabile in data antecedente a quella di iscrizione al Registro.

Il titolo autorizzativo non può essere in nessun caso sostituito dal giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Ai fini dell'applicazione del criterio di anteriorità del titolo autorizzativo, si considera la data di rilascio dell'autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante. La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali dall'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.

Il titolo concessorio si intende conseguito alla data del rilascio, da parte dell'Ente competente dell'atto di concessione.

In caso di modifiche sostanziali, la data da considerare è quella della concessione in variante.

Per gli impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, iscritti in forza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua, in sostituzione del titolo concessorio, la stessa si intende conseguita alla data di rilascio dell'eventuale provvedimento espresso da parte dell'Ente competente o, in caso di silenzio assenso, decorsi 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In detti casi o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica, qualora la richiesta di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto diverso, è necessario che alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i., con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.

Al riguardo si precisa che, ai fini ai del possesso dei criteri di priorità di cui ai punti 2 e 6.ii, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, il Soggetto Responsabile dovrà comunque risultare titolare, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

In caso di iscrizione mediante titolo autorizzativo/abilitativo e/o concessorio volturato, fermo restando quanto indicato al paragrafo 2.2.1, la data di riferimento è quella di conseguimento del titolo originario.

- **con riferimento al punto 10**, si rimanda all'Allegato 1.f;
- **con riferimento al punto 11**, la potenza che rileva ai fini della formazione della graduatoria è la potenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 1.3.3.2. Nel caso di impianti che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2, la potenza ai sensi di tale articolo si intende coincidere con la potenza dell'impianto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 1.3.3.1.

In generale, l'iscrizione al Registro, è consentita solo a impianti o progetti conformi allo stato autorizzativo in essere al momento dell'iscrizione.

È pertanto necessaria la piena corrispondenza delle informazioni fornite in tale fase con quanto previsto dal titolo in forza del quale l'impianto può essere iscritto e in vigore al momento dell'iscrizione stessa.

Nel caso di riduzione della potenza dell'impianto rispetto a quella prevista dal titolo autorizzativo originale, è possibile effettuare l'iscrizione al Registro, indicando la potenza ridotta, a condizione che sia stata autorizzata la variante al progetto. Come meglio specificato con riferimento ai punti 9 e 10, nel caso in cui la variante sia stata riconosciuta come non sostanziale, può essere indicata la data di conseguimento del titolo originale, in caso contrario deve essere indicata la data del conseguimento dell'autorizzazione alla variante.

Nell'ipotesi in cui invece al momento dell'iscrizione non sia stata ottenuta l'autorizzazione della variante al progetto, è necessario iscrivere l'impianto per la potenza originaria (cioè quella effettivamente autorizzata al momento dell'iscrizione). A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione della variante per la riduzione della potenza, l'impianto, qualora realizzato con una potenza inferiore a quella di iscrizione, potrà accedere agli incentivi, rinunciando alla quota di potenza non installata, nel solo caso in cui sia verificato il riconoscimento della non sostanzialità della variante.

Si precisa che in tale evenienza l'energia prodotta sarà comunque incentivata considerando la tariffa base corrispondente alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro.

Nel caso di iscrizione al Registro per impianti non entrati in esercizio, la potenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto è quella determinata come specificato al paragrafo 1.3.3.1 sulla base dei dati dell'impianto come indicati nel progetto relativo al titolo in forza del quale l'impianto viene iscritto. A titolo esemplificativo, per un Soggetto titolare di autorizzazione alla costruzione a all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 0,200 MW, il cui progetto autorizzato preveda l'installazione di un modello di aerogeneratore di pari potenza, ma che monti un alternatore o un generatore elettrico di potenza superiore, dovrà, a pena di successiva esclusione dalla graduatoria, indicare un valore di potenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), pari alla potenza dell'alternatore o del generatore elettrico. Nel caso, invece, il progetto autorizzato non preveda riferimento esplicito alla potenza dell'alternatore o al generatore elettrico installato, l'impianto dovrà essere iscritto al Registro indicando la potenza dell'impianto prevista dal titolo autorizzativo.

In ogni caso, pena l'impossibilità di accedere agli incentivi, la potenza calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto dell'impianto effettivamente realizzato non potrà in ogni caso superare l'analoga potenza indicata in fase di iscrizione al Registro.

Si rammenta infine che, a pena di esclusione dalla relativa graduatoria, il valore di potenza ai fini dell'iscrizione al Registro deve essere indicato con arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale, come indicato al paragrafo 2.1.

Il GSE iscrive a Registro gli impianti geotermoelettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di iscrizione al Registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3-bis.1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 22/2010, non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza dagli incentivi.

Nel caso in cui nel periodo di apertura del Registro dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la richiesta di iscrizione al Registro contenente dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e

seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova richiesta indicando il Codice FER di quella annullata entro e non oltre il periodo di apertura del Registro.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri sono soggette a scorrimento esclusivamente per le eventuali quote di potenza liberate a seguito delle rinunce presentate da soggetti responsabili di impianti ammessi in posizione utile entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria.

#### **2.2.4 Decadenza dall'iscrizione al Registro**

##### A – Divieto di cessione dell'iscrizione

E' vietata, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del Decreto, qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione al Registro e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

La cessione dell'impianto o la cessione dell'iscrizione al Registro ad esso riferita effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto e alla sottoscrizione del contratto di cui al paragrafo 3.3 comporta la decadenza dalla graduatoria.

##### B – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro il termine massimo di ritardo di 6 mesi, di cui all'articolo 11, commi 2 e 4 del Decreto (o di cui all'articolo 10, comma 3, lettera f) i., per gli impianti idroelettrici iscritti al Registro dichiarando il possesso del relativo criterio di priorità), comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal Decreto per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti al Registro sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

In caso di aggiornamento della graduatoria a seguito di scorrimento secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del Decreto, ai fini della decorrenza del suddetto termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figura in posizione utile.

### C – Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 26 del Decreto dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro e, nel caso in cui i contingenti risultino saturati, dei requisiti rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Decreto ha definito l'entità delle risorse destinabili all'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico in termini di contingenti annuali di potenza, prevedendo un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante l'iscrizione ai Registri o la partecipazione a procedure d'Asta, vale a dire a procedure di carattere selettivo-concorsuale basate sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione delle richieste di iscrizione.

*“Le dichiarazioni sostitutive rese in tali procedure, [attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e rilevanti per l'applicazione dei criteri di priorità nella formazione della graduatoria], vincolano i Soggetti concorrenti in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e devono essere rese con diligenza e veridicità. [...] la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione di un Soggetto alla selezione”* (Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Quarta n. 03014/2016).

Nei casi in cui i contingenti annuali previsti dal Decreto per le diverse fonti risultino saturati, in quanto l'intera potenza disponibile è stata assegnata, l'indebita occupazione di una posizione in graduatoria, generata dalla dichiarazione di dati falsi e/o non veritieri, si traduce in un'alterazione nella corretta assegnazione dei contingenti di potenza, che ha precluso ad altri impianti la possibilità di ammissione, secondo l'ordine gerarchico dettato dai criteri di priorità di cui al Decreto. Nei casi in cui contingenti non risultino saturati, deve comunque essere condotta la verifica della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti concorrenti per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

### D – Inizio lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria

Ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 del Decreto, con la sola esclusione degli impianti iscritti ai Registri o che hanno partecipato alle Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012 e degli impianti che rispettano i requisiti per l'Accesso Diretto previsti dal medesimo decreto, l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo impianto o per l'intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, in data antecedente a quella di ammissione in posizione utile nella rispettiva graduatoria, determina la decadenza dalla graduatoria stessa.

Al riguardo si precisa che, al fine della determinazione della data di avvio dei lavori, farà fede la data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente, con riferimento al titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o all'esecuzione dell'intervento.

Qualora suddetta comunicazione non rechi esplicito riferimento alla data di avvio dei lavori, sarà assunta come data di inizio lavori convenzionale quella di invio della comunicazione, come attesta dalla relativa ricevuta o dal timbro di ricezione.

In caso di varianti non sostanziali, occorre comunque fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo originariamente conseguito per l'impianto.



### E – Mancata rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita

Per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d’Asta del D.M. 6 luglio 2012, la mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita determina la decadenza della nuova iscrizione.

#### **2.2.5 Rinuncia**

I soggetti responsabili possono comunicare la rinuncia al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria è equiparata alla mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto.

Le quote di potenza liberatesi per effetto di rinunce comunicate al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria daranno luogo allo scorrimento della relativa graduatoria, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto.

Si precisa che il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all’intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro, a condizione che la riduzione di potenza non configuri una variante sostanziale del titolo autorizzativo originario.

La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell’avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto dalla presentazione della documentazione richiesta, configurandosi la mancata presentazione quale violazione rilevante ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), del D.M. 31 gennaio 2014.

#### **2.3 Regolamento operativo per la partecipazione alle Procedure d’Asta**

Per gli impianti di potenza superiore al valore di soglia, pari a 5 MW, l’accesso agli incentivi è subordinato alla partecipazione a Procedure competitive di Asta al ribasso (nel seguito anche: Procedure d’Asta o Aste), gestite dal GSE esclusivamente per via telematica.

Entro il 20 agosto 2016, il GSE pubblica i relativi Bandi 10 giorni prima del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d’Asta.

Il periodo per la presentazione delle domande è fissato in 90 giorni e la graduatoria è pubblicata entro 30 giorni dalla data di conclusione della procedura.

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza, stabiliti dal Decreto, sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 7 – Contingenti di potenza relativi alle Procedure d’Asta**

	MW
Eolico on-shore	800
Eolico offshore	30
Geotermoelettrico	20
Solare termodinamico	100
Biomasse di “Tipo c” e Tipo d”	50

### **2.3.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a partecipare alle Procedure d'Asta**

Sono soggetti all'obbligo di partecipazione alle Procedure d'Asta i nuovi impianti, gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamento, aventi potenza superiore al valore di soglia pari a 5 MW.

Gli impianti ibridi partecipano alle Procedure d'Asta qualora la potenza complessiva dell'impianto superi il valore di soglia di 5 MW.

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento, il valore che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del Decreto).

Gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto, descritta al paragrafo 2.4.

Possono partecipare alla Procedura d'Asta i soggetti responsabili, titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, anche a seguito di voltura, e, con la sola eccezione dei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente e/o del relativo regolamento d'esercizio (per interventi di integrale ricostruzione, potenziamento e riattivazione), del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Per gli impianti eolici off-shore e geotermoelettrici il titolo autorizzativo/abilitativo può essere sostituito dal titolo concessorio.

Il titolo autorizzativo, o il titolo concessorio ove sostitutivo del primo ai fini della partecipazione alle Procedure d'Asta, deve essere già stato conseguito alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Per i dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo e del titolo concessorio, nonché sull'accettazione del preventivo di connessione, si rinvia ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.3.

Si rammenta che, pena la decadenza dalla posizione in graduatoria, è vietato il trasferimento a terzi della partecipazione alla Procedura d'Asta nonché dell'impianto aggiudicatario, ad eccezione di quello effettuato a seguito della sua entrata in esercizio e della successiva stipula del contratto di cui al paragrafo 3.3.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e, pertanto, la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il posizionamento in graduatoria e il relativo impianto.

Per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, la partecipazione alla relativa Procedura d'Asta del D.M. 23 giugno 2016 è condizionata alla presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita, da effettuarsi esclusivamente mediante l'apposita funzionalità del Portale FER-E.

Non possono partecipare alle Procedure d'Asta gli impianti soggetti all'interdizione dagli incentivi previste dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e dal D.M. 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi"). Per maggiori informazioni in proposito si rimanda al paragrafo 1.3.9.

Non possono altresì presentare richiesta di partecipazione alle Procedure d'Asta i soggetti responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale dalla percezione degli incentivi, ai sensi degli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, che non sia stato oggetto di sospensione/annullamento da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'eventuale richiesta avanzata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non potrà essere inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti soggetti responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza che confermi la legittimità dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza, garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto i Gestori di Rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza delle reti, indicando l'ulteriore capacità produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone.

Il Soggetto Responsabile che intenda partecipare alla Procedura d'Asta deve allegare alla domanda:

- la dichiarazione di un istituto bancario, che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento e tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso, ovvero che attesti l'impegno del medesimo a finanziare l'intervento, ovvero, in alternativa, la dichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile relativa alla capitalizzazione di cui alla lett. b) dell'articolo 13, comma 2, del Decreto;

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo gli schemi riportati nell'Allegato 2 alle presenti Procedure;

- la cauzione provvisoria, a garanzia della qualità del progetto, sotto forma di fideiussione nella misura del 5% del costo di investimento previsto, ottenuto moltiplicando la potenza dell'impianto per il costo specifico di riferimento, così come definito nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto in merito alla specifica tipologia di fonte/impianto per il quale si partecipa alla Procedura d'Asta, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 3 del Decreto e secondo lo schema riportato nell'Allegato 2.d delle presenti Procedure; a tal proposito si precisa che per gli interventi di potenziamento il costo di investimento previsto deve essere calcolato moltiplicando l'incremento di potenza per il costo specifico di riferimento relativo all'intera potenza dell'impianto *post operam*;
- l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla tariffa incentivante posta a base d'asta (Allegato 2.d).

La fideiussione provvisoria, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 2.h delle presenti Procedure, deve essere recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

La fideiussione definitiva, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 2.i delle presenti Procedure, deve essere recapitata in originale al GSE entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto risulti ammesso.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini, fa fede la data del timbro postale di ricevimento o del protocollo GSE, nel caso di consegna *brevi manu*.

Le fideiussioni provvisoria e definitiva, quest'ultima di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile, devono essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni e devono espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di fideiussione definitiva di durata inferiore all'intero periodo previsto per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 16, commi 2 e 3 del Decreto, la stessa deve essere rinnovata dal Soggetto Responsabile entro i 90 giorni antecedenti la scadenza.

Si precisa che:

- ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto, la capitalizzazione di cui alla lettera b) non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a);
- le eventuali fideiussioni rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi "forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore" e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 3, del Decreto;
- la restituzione della cauzione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato alle Procedure d'Asta e siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione;
- la restituzione della cauzione definitiva è prevista solo a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nei termini previsti dall'articolo 16, commi 2 e 3 del Decreto come verificata nel corso dell'attività di istruttoria per l'ammissione agli incentivi da parte del GSE;
- la restituzione della cauzione provvisoria o definitiva non è prevista nel caso in cui, per impianti che abbiano partecipato alle Procedure d'Asta con un titolo diverso da quello autorizzativo, venga negata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio successivamente alla presentazione della fideiussione.

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di specie, i Soggetti Responsabili degli impianti in posizione utile nelle graduatorie di cui al D.M. 6 luglio 2012 per una potenza parziale possono partecipare alle Procedure d'Asta di cui al D.M. 23 giugno 2016 per la quota di potenza non ammessa.

In tali casi l'eventuale accesso agli incentivi è condizionato alla possibilità di contabilizzazione separata dell'energia afferente alla due porzioni di impianto.

### **2.3.2 Offerta economica**

Il Soggetto Responsabile dell'impianto deve formulare la propria offerta economica presentando un ribasso percentuale rispetto al valore posto a base d'asta. La percentuale di ribasso, espressa in percento, deve

essere arrotondata alla seconda cifra decimale e deve essere espressa in cifre (es: 20,15 %). Qualora il partecipante indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i decimali omessi saranno considerati pari a zero.

Sono escluse dalla Procedura d'Asta le offerte recante ribassi percentuali inferiori al 2% della base d'asta e sono equiparate al 40%, percentuali eccedenti il 40%. Il Portale pertanto consente di inserire soltanto valori inclusi nell'intervallo tra il 2% e il 40% (estremi inclusi).

L'offerta economica va comunicata dal Soggetto Responsabile attraverso l'apposita sezione del Portale FER-E indicando il ribasso percentuale secondo le modalità descritte nella *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Il Soggetto Responsabile dovrà stampare l'offerta, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti (in conformità al format riportato nell'Allegato 2.d delle presenti Procedure) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla, a pena di esclusione, e caricarla in formato digitale sul Portale.

### **2.3.3 Modifiche e variazioni delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta e dell'offerta economica**

La domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile, apporti modifiche ai dati prima di procedere alla sottoscrizione della domanda, al suo caricamento sul Portale e al successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta generata a seguito delle rettifiche operate.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente al salvataggio dei dati preliminari durante il caricamento degli stessi sul portale FER-E o all'invio della domanda di partecipazione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, o nel caso in cui il Soggetto Responsabile decidesse di modificare l'offerta economica, dovrà, esclusivamente durante il periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle Procedure d'Asta, annullare la richiesta già trasmessa e presentarne una nuova.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** 2.1.2, indicando il Codice FER della domanda di cui si richiede l'annullamento.

Nel caso il Soggetto Responsabile avesse già presentato l'offerta economica, è tenuto a presentarne una nuova, riferita al nuovo Codice FER.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.1.3.

Si ricorda che nella causale del bonifico bancario deve essere indicato il codice FER della nuova pratica.

Nel caso di pratiche sostituite, il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste annullate dal Soggetto Responsabile previa domanda specifica indirizzata a: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Amministrazione Finanza e Controllo - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando in oggetto "Rimborso spese di istruttoria FER".

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la domanda di partecipazione alle Procedure d'Asta sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile, anche durante il periodo di apertura della Procedura d'Asta, ma avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC, etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione ai fini della partecipazione alla Procedura d'Asta.

Parimenti, nel caso in cui vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla domanda di partecipazione e/o all'offerta, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, la domanda, e l'offerta economica che ne è parte integrante, saranno escluse dalla graduatoria.

L'articolo 15, comma 2, del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione, non risultando, infatti, prevista, né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la domanda già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute alla chiusura della Procedura, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

#### **2.3.4 Motivi di esclusione dalla graduatoria**

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla Procedura d'Asta;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata presentazione della documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica;
- mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria adeguata;
- mancata consegna in originale della fideiussione provvisoria nei termini previsti al paragrafo 2.3.1;
- costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal Decreto e dalla presente Procedura;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della domanda di partecipazione e/o dell'offerta economica, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa del sottoscrittore);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o all'offerta economica;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;

- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012, mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla Procedura d'Asta e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

### **2.3.5 Formazione della graduatoria**

La graduatoria viene pubblicata entro 30 giorni dalla data di chiusura della Procedura d'Asta ed è formata esclusivamente sulla base dei dati dichiarati dai soggetti responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura della Procedura d'Asta, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite entro e non oltre il periodo di apertura della Procedura d'Asta secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.3;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all'atto della domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto all'articolo 15, comma 2, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è ordinata sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. A parità di riduzione offerta si applicano in ordine di priorità i criteri di cui all'articolo 15, di seguito elencati:

- possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
- anteriorità del titolo autorizzativo;
- anteriorità del titolo concessorio.

Per i dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo e del titolo concessorio, nonché sull'accettazione del preventivo di connessione, si rimanda ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.3.

Nel caso in cui nel periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione o scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la domanda contenente i dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova domanda di partecipazione alla Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova domanda indicando il Codice FER di quella annullata, entro e non oltre il periodo di presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura d'Asta.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, anche a seguito dello scorrimento, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Nel caso dell'ultimo impianto aggiudicatario per una quota di potenza inferiore a quella per cui ha partecipato alla Procedura d'Asta:

- qualora il Soggetto Responsabile non intenda accedere agli incentivi per la quota disponibile, il GSE provvede a restituire l'intera cauzione provvisoria;
- qualora il Soggetto Responsabile intenda accedere agli incentivi per la quota disponibile, il GSE provvede a restituire l'intera cauzione provvisoria successivamente al ricevimento della cauzione definitiva calcolata sulla base della potenza aggiudicata.

La graduatoria è soggetta a scorrimento nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura e/o nel caso di rinuncia comunicata dai soggetti aggiudicatari al GSE entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria.

### **2.3.6 Decadenza dalla graduatoria**

#### A – Divieto di cessione dell'iscrizione

È vietata qualunque modalità di trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della Procedura d'Asta, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e alla sottoscrizione del contratto di cui al paragrafo 3.3.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società partecipante alla Procedura. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la posizione utile derivata dall'aggiudicazione della Procedura d'Asta e il relativo impianto.



La cessione dell'impianto o dell'ammissione in graduatoria in posizione utile ad esso riferita, effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto e alla sottoscrizione del contratto di cui al paragrafo 3.3, comporta la decadenza dalla graduatoria.

In tal caso il cessionario dell'impianto o dell'ammissione dovrà presentare una nuova richiesta di partecipazione alla Procedura d'Asta successiva.

#### B – Superamento del termine di entrata in esercizio

Il Soggetto Responsabile di un impianto risultato aggiudicatario della Procedura d'Asta decade dalla graduatoria nel caso in cui l'impianto non entri in esercizio entro i termini massimi di ritardo di cui all'articolo 16, comma 3. Tale termine è da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

In caso di aggiornamento della graduatoria a seguito di scorrimento secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, del Decreto, ai fini della decorrenza del termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figuri in posizione utile.

#### C – Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 26 del Decreto dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla pertinente Procedura d'Asta e, nel caso in cui i contingenti risultino saturati, dei requisiti rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Decreto ha definito l'entità delle risorse destinabili all'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico in termini di contingenti annuali di potenza, prevedendo un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante l'iscrizione ai Registri o la partecipazione a procedure d'Asta, vale a dire a procedure di carattere selettivo-concorsuale basate sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione delle richieste di iscrizione.

*“Le dichiarazioni sostitutive rese in tali procedure, [attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e rilevanti per l'applicazione dei criteri di priorità nella formazione della graduatoria], vincolano i Soggetti concorrenti in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e devono essere rese con diligenza e veridicità. [...] la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione di un Soggetto alla selezione” (Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Quarta n. 03014/2016).*

Nei casi in cui i contingenti annuali previsti dal Decreto per le diverse fonti risultino saturati, in quanto l'intera potenza disponibile è stata assegnata, l'indebita occupazione di una posizione in graduatoria, generata dalla dichiarazione di dati falsi e/o non veritieri, si traduce in un'alterazione nella corretta assegnazione dei contingenti di potenza, che ha precluso ad altri impianti la possibilità di ammissione, secondo l'ordine gerarchico dettato dai criteri di priorità di cui al Decreto. Nei casi in cui contingenti non

risultino saturati, deve comunque essere condotta la verifica della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti concorrenti per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

#### D – Mancata costituzione della fideiussione definitiva

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui non costituisca la fideiussione definitiva entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

#### E – Mancata rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita

Per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri o aggiudicatari di Procedure d’Asta del D.M. 6 luglio 2012, la mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita determina la decadenza della nuova iscrizione.

### **2.3.7 Rinuncia**

I soggetti aggiudicatari della Procedura d’Asta possono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento. In tal caso il GSE escute il 30% della cauzione definitiva.

Nel caso di presentazione decorsi 6 mesi ma entro il dodicesimo mese dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.

L’annullamento della domanda effettuato nel periodo di apertura della Procedura comporta la restituzione della cauzione provvisoria.

La rinuncia presentata successivamente alla chiusura della Procedura d’Asta comporta l’escussione della cauzione costituita, provvisoria o definitiva.

In caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all’atto di presentazione della richiesta di partecipazione alla Procedura d’Asta, il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all’intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di partecipazione alla Procedura d’Asta, a condizione che la riduzione di potenza non configuri una variante sostanziale del titolo autorizzativo o concessorio. Ne consegue che la cauzione definitiva verrà escussa per la parte di potenza non realizzata. Nel caso in cui la riduzione della potenza e la conseguente rinuncia siano comunicate in data precedente alla presentazione della cauzione definitiva, l’escussione parziale della cauzione avrà effetto sulla cauzione provvisoria per il valore, fino al limite della escussione totale, calcolato in riferimento all’ammontare delle cauzione definitiva.

La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell’avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto dalla presentazione della documentazione richiesta, configurando la mancata presentazione quale violazione rilevante ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), del D.M. 31 gennaio 2014.

### **2.3.8 Cause di escussione delle fideiussioni**

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 2.3.7, il GSE procede a escutere la fideiussione provvisoria nei seguenti casi:

- rinuncia alla partecipazione da parte del Soggetto Responsabile alla Procedura d'Asta in data successiva alla chiusura del periodo di iscrizione ma precedente alla data di pubblicazione delle graduatorie;
- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria nel limite del contingente disponibile, nel caso non sia ancora stata presentata la fideiussione definitiva;
- mancata costituzione della fideiussione definitiva entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il GSE procede a escutere la fideiussione definitiva nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria nel limite del contingente disponibile;
- decadenza dalla ammissione in graduatoria, anche in caso di cessione dell'ammissione in graduatoria avvenuta in data antecedente all'entrata in esercizio dell'impianto e alla sottoscrizione del contratto di cui al paragrafo 3.3;
- mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal Decreto;
- mancato rinnovo entro il termine di 90 giorni prima della scadenza della fideiussione.

#### **2.4 Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri per impianti oggetto di rifacimento totale o parziale**

Il Decreto individua i valori di potenza al superamento dei quali l'accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento è subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, all'iscrizione ad appositi Registri informatici tenuti dal GSE e all'ammissione in graduatoria entro i contingenti annuali di potenza indicati dall'articolo 17 del Decreto.

Il Decreto prevede che le procedure avviate dal GSE, per ciascuna tipologia di impianto oggetto di rifacimento, siano conformi alle tempistiche e alle modalità previste per le Procedure d'Asta (si veda paragrafo 2.3).

Entro il 20 agosto 2016 il GSE pubblica, 10 giorni prima dell'apertura dei Registri per i rifacimenti, i Bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare.

I Registri per i rifacimenti restano aperti per un periodo di 60 giorni e le relative graduatorie sono pubblicate entro 60 giorni dalla data di chiusura degli stessi Registri.

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza stabiliti dal Decreto, sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 8 – Contingenti di potenza relativi ai Registri per rifacimenti**

	MW
Eolico on-shore	40
Idroelettrico	30
Geotermoelettrico	20

L'articolo 17, comma 6, del Decreto stabilisce le modalità di incremento e/o riduzione del contingente di potenza da assegnare.

#### **2.4.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta**

Possono richiedere l'iscrizione al Registro per i rifacimenti gli impianti oggetto di rifacimento parziale o totale, aventi potenza *post operam* superiore ai valori stabiliti per l'Accesso Diretto agli incentivi, purché:

- 1) siano in esercizio, prima dell'intervento di rifacimento, da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- 2) non beneficino, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- 3) rispettano i requisiti previsti da D.M. 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi").

Ai fini del rispetto dei requisiti succitati, si precisa quanto segue:

- con riferimento al punto 1), si rimanda a quanto espressamente indicato nel *box* al paragrafo 1.3.1;
- con riferimento al punto 2), il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, la disdetta delle eventuali convenzioni in essere, regolanti la cessione di energia elettrica in conformità a quanto previsto dal D.M. 25 settembre 1992 e dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 79/1999 (convenzione CIP 6) e/o delle eventuali convenzioni per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 16 del D.M. 18 dicembre 2008 (convenzione TO). Per impianti titolari di qualifica IAFR, il Soggetto Responsabile è altresì tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, con le tempistiche sopra indicate, la rinuncia alla qualifica stessa e ai suoi effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa;
- con riferimento al punto 3), si rimanda a quanto espressamente indicato nel paragrafo 1.3.9.

La realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sul medesimo impianto.

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei rifacimenti, gli interventi di rifacimento parziale o totale su:

1. impianti eolici on shore di potenza *post operam* superiore a 0,060 MW;
2. impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione *post operam* superiore a 0,250 MW, che rientrino in una delle seguenti casistiche:
  - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
  - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  - iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
  - iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
3. impianti idroelettrici non rientranti in una delle casistiche di cui al punto 2, di potenza *post operam* superiore a 0,001 MW;

4. impianti geotermoelettrici, di potenza *post operam* superiore a 0,001 MW.

In alternativa all'Accesso Diretto, possono inoltre essere iscritti al Registro per interventi di rifacimento gli interventi su impianti la cui potenza *post operam* risulti inferiore ai limiti indicati ai precedenti punti 1 e 2. In tal caso, l'iscrizione al Registro determina il venir meno del diritto all'Accesso Diretto.

Possono richiedere l'iscrizione ai Registri dei rifacimenti i soggetti responsabili, titolari, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento di rifacimento e, per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, anche di titolo concessorio. Ai fini dell'iscrizione ai Registri dei rifacimenti, con la sola eccezione dei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente, i soggetti responsabili devono inoltre essere titolari del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile.

Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione, il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica, qualora la richiesta di iscrizione al Registro sia presentata da un Soggetto diverso, è necessario che alla data di presentazione sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.

Al riguardo si precisa che, in tutti i casi, ai fini dell'accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà risultare titolare, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

In generale, per gli impianti idroelettrici diversi dai precedenti che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, l'ammissione in posizione utile in graduatoria è condizionata alla trasmissione al GSE, entro il termine di apertura della presentazione delle domande di iscrizione, di un'attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il provvedimento di concessione alla derivazione a scopo idroelettrico, che accerti o che confermi che il provvedimento stesso non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del Regio Decreto 1775/33, come sostituito dall'articolo 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L'invio dell'attestazione non è dovuto per gli impianti oggetto di rifacimento che derivino in forza di una concessione per la quale non siano stati modificati i parametri di portata e salto ai fini dell'intervento.

Al riguardo si precisa che è necessario che nell'attestazione, debitamente protocollata, siano precisati:

- i dati identificativi dell'impianto, con particolare riferimento alla localizzazione geografica;
- gli estremi della concessione di derivazione, quali:
  - o il soggetto titolare;
  - o la data di rilascio;
  - o i riferimenti dell'atto di rilascio, ad esempio numero della determina / di protocollo.

Sono inoltre ammesse attestazioni cumulative rilasciate dall'Autorità competente con riferimento a più concessioni.

Nel caso in cui sia variata l'Autorità competente per il rilascio del titolo concessorio, rispetto alla situazione al momento del conseguimento di quest'ultimo, l'attestazione potrà essere rilasciata dalla nuova Autorità competente.

---

Per le modalità di trasmissione si rimanda al paragrafo 2.1.2.

Il titolo autorizzativo e, per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, il titolo concessorio devono essere già stati conseguiti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Per ulteriori dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo e del titolo concessorio, nonché sull'accettazione del preventivo di connessione, si rimanda ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.3.

Si rammenta che, pena la decadenza dalla posizione in graduatoria, è vietato il trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione di quello effettuato a seguito della sua entrata in esercizio e della successiva stipula del contratto di cui al paragrafo 3.3.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e, pertanto, la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la domanda di iscrizione al Registro, il posizionamento in graduatoria e il relativo impianto.

Con esclusione degli impianti iscritti ai Registri per interventi di rifacimento del D.M. 6 luglio 2012, nonché degli impianti aventi diritto all'Accesso Diretto sulla base del medesimo, non possono accedere agli incentivi gli interventi i cui lavori risultino avviati in data antecedente a quella di inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

Conseguentemente gli interventi per i quali siano stati iniziati i lavori che non abbiano presentato richiesta di iscrizione ai Registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 o che non rispettino i requisiti previsti per l'Accesso Diretto ai sensi del medesimo Decreto non possono essere iscritti ai relativi Registri.

Per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri per interventi di rifacimento del D.M. 6 luglio 2012, l'iscrizione al relativo Registro del D.M. 23 giugno 2016 è condizionata alla presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita, da effettuarsi esclusivamente mediante l'apposita funzionalità del Portale FER-E.

Non possono essere iscritti ai Registri per rifacimenti gli impianti soggetti all'interdizione dagli incentivi previste dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e dal D.M. 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi"). Per maggiori informazioni in proposito si rimanda al paragrafo 1.3.9.

Non possono altresì presentare richiesta di iscrizione i Registri per interventi di rifacimento i soggetti responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, l'esclusione decennale, ai sensi degli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/2011, dalla percezione degli incentivi, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria.

La richiesta eventualmente presentata sarà pertanto considerata improcedibile e l'impianto non sarà inserito in graduatoria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità giudiziaria, i predetti soggetti responsabili possono accedere ai meccanismi di incentivazione, ma l'eventuale ammissione degli impianti

in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito del giudizio, con conseguente esclusione dalla graduatoria nel caso di sentenza che confermi la legittimità dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 23 e/o 43 del D.Lgs. 28/2011.

#### **2.4.2 Motivi di esclusione dalla graduatoria**

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Procedure, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Procedure o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri per i rifacimenti;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle presenti Procedure e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa del sottoscrittore);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri per interventi di rifacimento del D.M. 6 luglio 2012, mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro per i rifacimenti e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- per gli impianti tenuti alla presentazione, come indicato al 2.4.1, mancata trasmissione, o di trasmissione mediante canale diverso dal Portale FER-E, entro il termine di apertura della presentazione delle domande di iscrizione al Registro per impianti oggetto di rifacimento, dell'attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il provvedimento di concessione alla derivazione a scopo idroelettrico, che accerti o che confermi che il provvedimento stesso non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del Regio Decreto 1775/33, come sostituito dall'articolo 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il Soggetto Responsabile, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti con la sottoscrizione della dichiarazione, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

#### **2.4.3 Formazione della graduatoria**

La graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla data di chiusura dei Registri per i rifacimenti, è formata sulla base dei dati dichiarati dai soggetti responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle

sanzioni penali e amministrative previste anche dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

Il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura dei Registri per i rifacimenti, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Procedure è consentito modificare i dati e le informazioni fornite entro e non oltre il periodo di apertura dei Registri per i rifacimenti, secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.4;
- la procedura di iscrizione ai Registri per i rifacimenti è interamente basata su autodichiarazioni;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati dall'articolo 17, del Decreto, di seguito elencati:

1. anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
2. maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
3. per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARG/elt 05/2010);
4. per impianti geotermoelettrici:
  - i. reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
  - ii. impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione
5. anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione dell'intervento di rifacimento.

Ai fini dell'applicazione dei criteri succitati si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto 1**, fermo restando quanto indicato al paragrafo 1.3.1, si precisa che la prima data di entrata in esercizio deve essere documentata dal Processo Verbale di verifica di primo impianto rilasciato da UTF/UTIF/Agenzia delle Dogane. In caso di indisponibilità dello stesso, la prima data di entrata in esercizio corrisponde alla data di esercizio attestata dalla Dichiarazione di conferma di allacciamento sottoscritta dal Gestore di Rete o altra documentazione rilasciata o validata dall'Agenzia delle Dogane (quali a titolo d'esempio: Licenza di officina elettrica, Processo Verbale di sopralluogo, Dichiarazione di consumo timbrata, Registri di produzione timbrati). Il GSE si riserva di verificare caso per caso se ulteriore documentazione in possesso del Soggetto Responsabile possa essere sufficiente a comprovare la prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- **con riferimento al punto 4**, si rimanda all'Allegato 1.e;



- **con riferimento al punto 5**, per i dettagli sulla data di conseguimento del titolo autorizzativo si rimanda ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.3.

Nel caso in cui nel periodo di apertura dei Registri per i rifacimenti dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione e scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori, il Soggetto Responsabile deve annullare la richiesta di iscrizione al Registro contenente dati non più rispondenti a verità collegandosi al Portale e seguendo le istruzioni riportate nell'apposita *Guida all'applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano i requisiti per presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro per i rifacimenti, il Soggetto Responsabile potrà inoltrare la nuova richiesta indicando il Codice FER di quella di cui si richiede l'annullamento entro e non oltre il periodo di apertura del Registro.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte rientrante nel contingente disponibile. La scelta di accedere agli incentivi per la quota di potenza rientrante nel contingente determina la rinuncia all'incentivazione della quota di potenza restante e alla presentazione della domanda di iscrizione ai Registri nei bandi successivi.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento sono soggette a scorrimento esclusivamente per le eventuali quote di potenza liberate a seguito delle rinunce presentate da soggetti responsabili di impianti ammessi in posizione utile entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria.

#### **2.4.4 Decadenza dall'iscrizione al Registro**

##### A – Divieto di cessione dell'iscrizione

È vietata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto, qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'iscrizione al Registro nonché dell'impianto iscritto, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.

Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione al Registro per rifacimenti e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

La cessione dell'impianto o la cessione dell'iscrizione al Registro per rifacimenti ad esso riferita effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto e alla sottoscrizione del contratto di cui al par. 3.3 comporta la decadenza dalla graduatoria.

#### B – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro il termine massimo di ritardo di 8 mesi, di cui all'articolo 17, commi 4 e 7 del Decreto comporta la decadenza dalla graduatoria.

Tali termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto dei termini, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

#### C – Assenza dei requisiti, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 26 del Decreto dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro e, nel caso in cui i contingenti risultino saturati, dei requisiti rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Decreto ha definito l'entità delle risorse destinabili all'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico in termini di contingenti annuali di potenza, prevedendo un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante l'iscrizione ai Registri o la partecipazione a procedure d'Asta, vale a dire a procedure di carattere selettivo-concorsuale basate sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione delle richieste di iscrizione.

*“Le dichiarazioni sostitutive rese in tali procedure, [attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e rilevanti per l'applicazione dei criteri di priorità nella formazione della graduatoria], vincolano i Soggetti concorrenti in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e devono essere rese con diligenza e veridicità. [...] la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione di un Soggetto alla selezione”* (Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Quarta n. 03014/2016).

Nei casi in cui i contingenti annuali previsti dal Decreto per le diverse fonti risultino saturati, in quanto l'intera potenza disponibile è stata assegnata, l'indebita occupazione di una posizione in graduatoria, generata dalla dichiarazione di dati falsi e/o non veritieri, si traduce in un'alterazione nella corretta assegnazione dei contingenti di potenza, che ha precluso ad altri impianti la possibilità di ammissione, secondo l'ordine gerarchico dettato dai criteri di priorità di cui al Decreto. Nei casi in cui contingenti non risultino saturati, deve comunque essere condotta la verifica della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti concorrenti per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

#### D – Inizio lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria

Ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 del Decreto, con la sola esclusione degli impianti iscritti ai Registri o che hanno partecipato alle Procedure d'Asta del D.M. 6 luglio 2012 e degli impianti che rispettano i requisiti per l'Accesso Diretto previsti dal medesimo decreto, l'avvio dei lavori per l'intervento di rifacimento in data antecedente a quella di ammissione in posizione utile nella rispettiva graduatoria determina la decadenza dalla graduatoria stessa.

Al riguardo si precisa che, al fine della determinazione della data di avvio dei lavori, farà fede la data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente, con riferimento al titolo autorizzativo all'esecuzione dell'intervento di rifacimento.

Qualora suddetta comunicazione non rechi esplicito riferimento alla data di avvio dei lavori, sarà assunta come data di inizio lavori convenzionale quella di invio della comunicazione, come attesta dalla relativa ricevuta o dal timbro di ricezione.

In caso di varianti non sostanziali, occorre comunque fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo originariamente conseguito per l'impianto.

#### E – Mancata rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita

Per gli impianti iscritti in posizione utile nei Registri per interventi di rifacimento del D.M. 6 luglio 2012, la mancata presentazione di rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita determina la decadenza della nuova iscrizione.

#### **2.4.5 Rinuncia**

I soggetti responsabili possono comunicare la rinuncia al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria, è equiparata alla mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto.

Il Soggetto Responsabile che realizzi, a seguito di rifacimento, un impianto di potenza inferiore a quella iscritta ed ammessa al Registro per i rifacimenti è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio. Da tale riduzione non deve derivare una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo originario. In tale caso, infatti, il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza non installata. Si precisa che, in tali ipotesi, la tariffa riconosciuta all'intervento è quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro per interventi di rifacimento. La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell'avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto dalla presentazione della documentazione richiesta, configurandosi la mancata presentazione quale violazione rilevante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del D.M. 31 gennaio 2014.

#### **2.5 Verifiche e controlli**

Il GSE effettua controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti e alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro, al Registro per interventi di rifacimento, di partecipazione alla Procedura d'Asta e/o della richiesta di incentivazione ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014, dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'articolo 26 del Decreto.

Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro, del Registro per interventi di rifacimento o della Procedura d'Asta, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 e dell'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Tale

documentazione dovrà essere resa disponibile al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto.

Documentazione da conservare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- copia del progetto autorizzato (paragrafo 1.3.2) e delle eventuali modifiche intervenute;
- titolo autorizzativo, eventuale titolo concessorio e ogni documento tecnico o amministrativo da essi prescritto ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile;
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti per i criteri di priorità nella definizione delle graduatorie per gli impianti idroelettrici;
- dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti (per gli impianti alimentati da biomasse e biogas "Tipo c" o "Tipo d" nei soli casi in cui tale requisito sia stato dichiarato dal Soggetto Responsabile);
- documentazione presentata all'Agenzia delle Dogane (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o documentazione rilasciata nell'ambito della dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto (per impianti oggetto di intervento di riattivazione).

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, amministrative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011 e quanto previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi, né vincola il GSE alla concessione degli stessi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei soggetti responsabili degli impianti ammessi in graduatoria ma successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Procedure applicative.

### 3 RICHIESTA ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

#### 3.1 Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti

La richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti deve essere inviata al GSE esclusivamente mediante il Portale FER-E (paragrafo 2.1).

Per gli impianti ammessi ai Registri in posizione utile o risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta, il Soggetto Responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto o, per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente alla data di pubblicazione della graduatoria, entro 30 giorni solari dalla medesima data di pubblicazione.

Per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la suddetta richiesta entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio o, per gli impianti già entrati in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto (30 giugno 2016), entro 30 giorni solari dalla medesima data di entrata in vigore.

La violazione dei predetti termini (c.d. "fuori tempo") comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. La suddetta decurtazione è applicata alla fine del periodo incentivante.

In caso di "fuori tempo", inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una "data di entrata in esercizio convenzionale" determinata sottraendo 30 giorni dalla data di comunicazione tardiva. Tale data sarà pertanto presa a riferimento ai fini del rispetto dei termini previsti per l'entrata in esercizio per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o aggiudicatari di Procedure d'Asta, nonché, per tutti gli impianti, per l'eventuale accesso alle tariffe previste dal D.M. 6 luglio 2012.

Al riguardo si precisa che:

- la "data di attivazione della connessione GAUDÌ" è la data del primo funzionamento in parallelo dell'impianto con il sistema elettrico come risultante dal sistema "GAUDÌ";
- la "data di entrata in esercizio" è la data maggiore tra la data di attivazione della connessione GAUDÌ e il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, come dettagliato al paragrafo 1.3.1;
- "decurtazione fuori tempo" è il periodo temporale pari alla differenza tra la data di invio della domanda di accesso agli incentivi e la "data di entrata in esercizio", nel caso di fuori tempo;
- la "data di entrata in esercizio convenzionale" è la data di entrata in esercizio, attribuita dal GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, in caso di fuori tempo, corrispondente alla data antecedente 30 giorni quella della comunicazione tardiva;
- la "data di entrata in esercizio commerciale" è la data, richiesta dal produttore, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione. Tale data non può essere antecedente alla maggiore tra: la data di entrata in esercizio, ovvero la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di fuori tempo, e l'eventuale data di chiusura della convenzione RID o SSP e non può essere successiva al termine dei 18 mesi (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del Decreto) dalla "data di entrata in esercizio", ovvero dalla data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di fuori tempo;

- “periodo di incentivazione” è il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti pari alla vita media utile convenzionale al netto dell’eventuale fuori tempo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Decreto.

La richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione deve contenere, tra l’altro, l’indicazione del codice CENSIMP e del codice UP, nonché le altre informazioni sui principali dati caratteristici dell’impianto, sull’utente del dispacciamento in immissione a cui è ceduta l’energia (GSE o mercato libero), sulla data di entrata in esercizio commerciale (entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di entrata in esercizio, ovvero la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di fuori tempo) e, nel caso di impianti con potenza non superiore a 0,500 MW, sul meccanismo di incentivazione che si intende richiedere (tariffa omnicomprensiva o incentivo).

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto, i meccanismi di incentivazione sono alternativi al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) e al ritiro dedicato (RID).

A tal riguardo si precisa che per gli impianti per i quali i soggetti responsabili abbiano scelto il GSE come utente del dispacciamento in immissione, la Delibera AEEG 127/10 prevede che la richiesta di un contratto di cessione dell’energia in rete sia effettuata entro 60 giorni dalla data di attivazione della connessione GAUDÌ. Nel caso in cui entro il termine indicato non sia presentata una richiesta di accesso agli incentivi secondo le modalità definite in precedenza, il Soggetto Responsabile è comunque tenuto a stipulare con il GSE una convenzione per il ritiro dell’energia. La suddetta convenzione è necessaria al fine di aver riconosciuta la remunerazione dell’energia immessa in rete.

In caso di eventuale successiva richiesta di accesso agli incentivi, i soggetti responsabili all’atto della stessa dovranno indicare il codice identificativo della convenzione stipulata.

In caso di ammissione ai meccanismi di incentivazione, il GSE procederà a disdettare d’ufficio la precedente convenzione, adeguando la data di decorrenza della convenzione stipulata ai sensi del Decreto al primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della disdetta dell’eventuale convenzione RID o SSP.

Eventuali richieste di rettifica della data di entrata in esercizio commerciale successive alla richiesta di accesso agli incentivi saranno accettate dal GSE solo se presentate dal Soggetto Responsabile prima della stipula del contratto tramite l’apposita funzionalità del Portale FER-E nella sezione “Stipula del Contratto”. Tale funzionalità sarà inibita nei seguenti casi:

- mancato riconoscimento dell’incentivo;
- il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto, ovvero dalla data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di fuori tempo, e la prima data utile per la decorrenza dell’incentivazione risulti superiore ai 18 mesi previsti dal Decreto;
- risoluzione di diritto da parte del GSE di contratti RID o SSP attivi.

Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto e di cui all’articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 sono inoltre richiesti alcuni dati riguardanti i costi degli impianti.

Le modalità per la compilazione degli appositi moduli previsti nel Portale sono dettagliate nella *Guida all’applicazione web* disponibile sul sito internet del GSE.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza pari o superiore a 200 kW, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione ARG/elt 04/10 e s.m.i., è prevista la compilazione di

ulteriori moduli on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei dati di produzione e della fonte primaria.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul Portale, il Soggetto Responsabile deve scaricare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile ed è resa disponibile e scaricabile solo laddove il Soggetto Responsabile abbia inserito tutti i dati richiesti e caricato tutti i documenti obbligatori, così come specificati nel paragrafo 3.1.2.

L'invio della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione è reso possibile solo successivamente all'avvenuto caricamento della succitata dichiarazione debitamente sottoscritta.

Si precisa che non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o firmati digitalmente.

### **3.1.1 Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione**

A seguito dell'entrata in esercizio, i soggetti responsabili titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e, in caso di impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, anche del titolo concessorio<sup>5</sup>, possono presentare richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione per impianti ammessi in posizione utile nei Registri o risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta o mediante accesso diretto per le seguenti tipologie di impianto:

- eolici di potenza fino a 0,060 MW;
- a fonte oceanica di potenza fino a 0,060 MW;
- idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 0,250 MW, che rientrano in una delle seguenti casistiche:
  - o realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
  - o che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
  - o che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
  - o che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- alimentati a biomassa di "Tipo a" (prodotti) e/o "Tipo b" (sottoprodotti), come definite dal Decreto, di potenza fino a 0,200 MW;

---

<sup>5</sup> Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica, qualora la richiesta di accesso agli incentivi sia presentata da un Soggetto diverso, è necessario che alla data di presentazione sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto richiedente.

In tutti i casi, ai fini dell'accesso agli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà essere titolare, anche a seguito di voltura, del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

- alimentati a biogas di potenza fino a 0,100 MW;
- solari termodinamici di potenza fino a 0,100 MW.

Per gli interventi di potenziamento, i limiti di potenza sopra indicati si riferiscono alla differenza tra le potenze *ante* e *post operam* (gli impianti solari termodinamici sono esclusi dall'accesso diretto per tale categoria di intervento).

Per gli interventi di rifacimento, i limiti di potenza sopra indicati si riferiscono alla potenza *post operam* (gli impianti solari termodinamici sono esclusi dall'Accesso Diretto per tale categoria di intervento).

Nel caso di impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni Pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di bonifica (esclusi interventi di potenziamento e rifacimento e gli impianti solari termodinamici) i limiti di potenza sopra indicati sono raddoppiati.

L'Accesso Diretto agli incentivi non è consentito per gli impianti che, pur nel rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti, sono stati oggetto di iscrizione al relativo Registro o al relativo Registro per gli interventi di rifacimento ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del Decreto indipendentemente dalla posizione in graduatoria conseguita.

Con riferimento agli interventi di rifacimento si precisa che anche nel caso di Accesso Diretto è necessario il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.4.1, secondo le modalità indicate allo stesso paragrafo.

Con riferimento agli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche si precisa che:

- il Soggetto Responsabile dell'impianto deve essere l'Amministrazione pubblica; per Amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Consorzi di bonifica, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI;
- gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni, non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche.

Con riferimento a quanto sopra si precisa che:

- sono ammesse le seguenti categorie di intervento: impianti nuovi, integrali ricostruzioni, riattivazioni, potenziamenti, rifacimenti parziali e totali e trasformazioni in impianti ibridi;
- possono presentare domanda di accesso diretto agli incentivi esclusivamente impianti già entrati in esercizio;



- nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di potenziamento, l'aumento di potenza dell'impianto è pari all'aumento della potenza nominale media annua di concessione, gli interventi di potenziamento che non prevedano un aumento della potenza nominale media annua di concessione possono pertanto beneficiare dell'Accesso Diretto agli incentivi;
- nel caso di impianti idroelettrici oggetto di un intervento di rifacimento parziale o totale, la potenza dell'impianto *post operam* è riferita alla potenza nominale media annua di concessione.

Per la determinazione delle tariffe incentivanti si applicano le regole individuate negli Allegati 1 e 2 del Decreto e nel paragrafo 3.4 delle presenti Procedure.

Per l'invio della domanda di Accesso Diretto agli incentivi il Soggetto Responsabile deve accedere al Portale FER-E dopo aver completato la registrazione della propria anagrafica sul sito internet del GSE nella Sezione Area Clienti (raggiungibile mediante il link <https://applicazioni.gse.it>) con le medesime modalità previste per le richieste di partecipazione ai Registri e alle Procedure d'Asta (paragrafo 2.1).

Le richieste di rettifica di dati caricati sul Portale FER-E in fase di presentazione della domanda di accesso agli incentivi, devono essere comunicate al GSE a mezzo PEC all'indirizzo [info@pec.gse.it](mailto:info@pec.gse.it) o tramite raccomandata da inviare alla Direzione Ingegneria del GSE (Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma). In entrambi i casi è necessario che i dati corretti siano comunicati in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Soggetto Responsabile (legale rappresentante, nel caso di società). L'oggetto della PEC o della raccomandata deve indicare il codice FER dell'impianto: "FERXXXXXX – richiesta di rettifica di dati caricati sul Portale FER-E".

#### **3.1.1.1 Contributo a copertura dei costi di istruttoria**

Per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione il Soggetto Responsabile, all'atto della richiesta, è tenuto a pagare il contributo a copertura delle spese di istruttoria con modalità analoghe a quelle già precisate al paragrafo 2.1, cui si rimanda per i dettagli del caso.

#### **3.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione**

La trasmissione della richiesta di ammissione agli incentivi deve avvenire mediante la compilazione dell'apposita sezione disponibile sul Portale FER-E. All'interno della sezione dovrà, inoltre, essere caricata la documentazione indicata all'Allegato 4.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare tutta la sopraindicata documentazione in originale, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire la stessa in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto.

Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informativa antimafia. A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011, a compilare e ad allegare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (Allegato 2.m), nonché la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti obbligati di cui all'articolo 85, riferita

ai familiari conviventi (Allegato 2.n).

Per la procedura di compilazione e di invio delle predette dichiarazioni si rinvia alla documentazione presente sul sito del GSE alla sezione portale informatico GWA ([https://applicazioni.gse.it/GWA\\_UI/](https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/)) denominata "Documentazione Antimafia" che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare.

Tali dichiarazioni, opportunamente firmate e corredate da copia dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante, dovranno essere trasmesse al GSE sempre ed esclusivamente tramite l'indicata sezione del portale.

### **3.2 Processo di valutazione della richiesta di incentivazione**

Il processo di valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, sintetizzato nell'Allegato 3, si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica dei dati caricati nel Portale FER-E;
- b) verifica della congruenza tra le informazioni fornite nel suddetto Portale con quanto riportato nella documentazione tecnica allegata;
- c) esame tecnico e amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta e di quanto previsto dal Decreto;
- d) individuazione della pertinente tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo da riconoscere e della data di decorrenza dell'incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi (es. servizi ausiliari, valutazione dell'energia imputabile alle fonti rinnovabili negli impianti ibridi, ecc.);
- e) comunicazione dell'esito della valutazione.

Il procedimento si concluderà sempre mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso.

Per gli impianti iscritti al Registro in posizione utile ovvero risultati aggiudicatari della Procedura d'Asta, il GSE, al momento della richiesta di incentivazione, verifica la corrispondenza tra le informazioni e le dichiarazioni fornite in fase di iscrizione al Registro o di partecipazione alla Procedura d'Asta e quelle dichiarate nell'ambito della richiesta di incentivazione, nonché desumibili dalla documentazione ad essa allegata.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla pertinente Procedura d'Asta o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammetterà l'impianto agli incentivi e procederà a dichiarare decaduto l'impianto dalla graduatoria.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, è necessaria, data l'impostazione del Decreto, la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto dichiarato in fase di iscrizione ai Registri o alle Procedure d'Asta coerentemente con quanto previsto dal progetto autorizzato, con particolare riferimento ai dati individuati dal Decreto quali rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie.

Pertanto, in via esemplificativa, deve esserci piena corrispondenza relativamente alla potenza dell'impianto, alla tipologia di fonte, alla data di rilascio del titolo autorizzativo/concessorio, etc. In caso di

mancata corrispondenza il GSE non ammetterà l'impianto agli incentivi.

Il GSE, tuttavia, si riserva di valutare la possibilità di ammettere agli incentivi impianti pur in assenza di piena corrispondenza, purché in presenza di un provvedimento di variante non sostanziale rilasciato dall'Amministrazione competente.

A tal riguardo si precisa che, qualora detta variante intervenga sui requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla pertinente Procedura d'Asta o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, a pena di decadenza, dovrà essere stata conseguita e riconosciuta come non sostanziale alla data di iscrizione o di partecipazione.

Per tale ragione, una modifica ai requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla pertinente Procedura d'Asta o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, anche se autorizzata, intervenuta o riconosciuta come non sostanziale successivamente alla data di iscrizione al Registro o di presentazione della domanda partecipazione alla Procedura d'Asta, determina la decadenza dell'iscrizione al Registro o della domanda di partecipazione ad Asta.

Nei soli casi in cui la variante intervenga sui requisiti rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, senza però generare un vantaggio, la sua autorizzazione, con conseguente riconoscimento della natura non sostanziale, potrà avvenire successivamente alla data di iscrizione al pertinente Registro o partecipazione alla Procedura d'Asta, ma comunque prima dell'entrata in esercizio.

A titolo esemplificativo, potrà dunque essere ammesso agli incentivi un impianto di potenza inferiore alla potenza dichiarata in fase di iscrizione, sempre che il Soggetto Responsabile abbia conseguito il predetto provvedimento di variante non sostanziale e abbia rinunciato espressamente ad installare la quota di potenza residua.

In tal caso l'energia prodotta sarà comunque incentivata considerando la tariffa base corrispondente alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione ai Registri, alle Aste o ai Registri per i rifacimenti.

Laddove, invece, la variante sia sostanziale, il titolo autorizzativo originario deve ritenersi inidoneo a soddisfare i requisiti di accesso agli incentivi previsti dal Decreto, determinando la posticipazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo.

Una modifica sostanziale, anche se autorizzata, intervenuta successivamente alla data di iscrizione al Registro o di presentazione della domanda partecipazione alla Procedura d'Asta determina quindi la decadenza dell'iscrizione al Registro o della domanda di partecipazione ad Asta.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi, il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 28/2011, oltre a presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico<sup>6</sup> oggetto di richiesta di Accesso Diretto agli incentivi, l'ammissione e la conseguente erogazione degli stessi

---

<sup>6</sup> Con esclusione degli idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione eserciti in forza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

sono sospese fino alla trasmissione al GSE di un'attestazione dell'Autorità che ha rilasciato il provvedimento di concessione alla derivazione a scopo idroelettrico, che accerti o che confermi che il provvedimento stesso non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del Regio Decreto 1775/33, come sostituito dall'articolo 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L'invio dell'attestazione non è dovuto per gli impianti oggetto di rifacimento che derivino in forza di una concessione per la quale non siano stati modificati i parametri di portata e salto ai fini dell'intervento.

Al riguardo si precisa che è necessario che nell'attestazione, debitamente protocollata, siano precisati:

- i dati identificativi dell'impianto, con particolare riferimento alla localizzazione geografica;
- gli estremi della concessione di derivazione, quali:
  - o il soggetto titolare;
  - o la data di rilascio;
  - o i riferimenti dell'atto di rilascio, ad esempio numero della determina / di protocollo.

Sono inoltre ammesse attestazioni cumulative rilasciate dall'Autorità competente con riferimento a più concessioni.

Nel caso in cui sia variata l'Autorità competente per il rilascio del titolo concessorio, rispetto alla situazione al momento del conseguimento di quest'ultimo, l'attestazione potrà essere rilasciata dalla nuova Autorità competente.

Nel caso in cui siano intercorse modifiche alla competenza per il rilascio del titolo concessorio, rispetto alla situazione al momento del conseguimento di quest'ultimo, l'attestazione potrà essere rilasciata dalla Autorità competente al rilascio al momento della richiesta.

La mancata trasmissione della succitata attestazione entro 6 mesi dalla data di entrata in esercizio comporta la decadenza della richiesta di accesso agli incentivi.

I soggetti responsabili degli impianti interessati, anche successivamente all'invio della richiesta di accesso agli incentivi, ma in ogni caso entro 6 mesi dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, possono trasmettere l'attestazione sopra menzionata attraverso le apposite funzionalità presenti nell'applicativo FER-E.

Al riguardo si precisa che all'atto della compilazione della richiesta di ammissione agli incentivi, sarà chiesto (nella "Scheda tecnica") se si intenda caricare l'attestazione in parola contestualmente all'invio della richiesta o entro i 6 mesi dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile intenda caricare l'attestazione contestualmente all'invio della richiesta, potrà inserire il documento nell'apposito "*spazio disponibile*" (denominato "*Attestazione di cui all'articolo 4, comma 9*") disponibile nella sezione "Allegati" e quindi procedere all'invio della richiesta di incentivo.

Se invece il Soggetto intenda caricare l'attestazione successivamente (ma in ogni caso entro 6 mesi dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto) sarà comunque possibile completare ed inviare la richiesta di ammissione agli incentivi; in tal caso sarà attivato, fino al termine del periodo di 6 mesi dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, un apposito "*spazio disponibile*" affinché l'attestazione possa essere caricata successivamente. Si precisa che sarà possibile caricare l'attestazione una sola volta; all'invio del documento sarà resa disponibile all'operatore la ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE e lo "*spazio disponibile*" sarà disabilitato.

### **3.2.1 Comunicazioni dell'esito della valutazione**

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, provvede a comunicare al Soggetto Responsabile l'esito della valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione con provvedimento espresso.

In particolare, a valle delle fasi a), b), c) e d) indicate al precedente paragrafo 3.2, anche a seguito dell'eventuale richiesta d'integrare la documentazione inviata, nel caso in cui essa risulti carente o non conforme, il GSE potrà comunicare al Soggetto Responsabile, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, articolo 10 bis;
- il riconoscimento o il diniego della tariffa incentivante richiesta.

Le suddette comunicazioni sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione o, in assenza di tale indicazione laddove il Soggetto non sia obbligato per legge, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella comunicazione di accoglimento della richiesta e ammissione all'incentivazione vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza, tipologia specifica di installazione, fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto, l'eventuale data di entrata in esercizio convenzionale (nei casi di "fuori tempo") e la data di entrata in esercizio commerciale;
- il meccanismo di incentivazione riconosciuto e il valore della tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo spettante;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'incentivazione;
- gli eventuali premi riconoscibili e/o riduzioni applicate alla tariffa omnicomprensiva o all'incentivo spettante.

Nella lettera di accoglimento si darà evidenza del fatto che l'eventuale riconoscimento dei premi richiesti alla presentazione della domanda di accesso ai meccanismi incentivanti potrà essere effettuato dal GSE solo a valle delle opportune verifiche e/o di comunicazioni e acquisizione di documentazione da parte di soggetti terzi (quale ad esempio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

Inoltre, nella comunicazione di accoglimento, qualora all'atto della valutazione della richiesta di incentivazione non risulti possibile, per specifici motivi tecnici<sup>7</sup>, determinare in via definitiva l'algoritmo di calcolo del livello della tariffa omnicomprensiva o dell'incentivo riconosciuto all'intervento realizzato, verranno indicati:

- eventuali dati specifici da monitorare, rilievi in sito per la caratterizzazione della fonte di alimentazione e/o documentazione da fornire al GSE per la definizione dell'algoritmo definitivo;
- la metodologia di calcolo che sarà utilizzata sino alla definizione dell'algoritmo definitivo;

---

<sup>7</sup> A titolo di esempio, per la valutazione dell'energia rinnovabile imputabile agli impianti ibridi, per gli impianti geotermoelettrici potenziati con l'utilizzo delle biomasse, per la determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, per particolari condizioni di connessione dell'impianto alla rete elettrica, ecc.

- la modalità di erogazione dell'incentivazione in acconto e di effettuazione dei conguagli a seguito della definizione dell'algoritmo definitivo.

### **3.2.2 Richiesta di integrazione documentale**

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata tramite il Portale FER-E; in particolare il GSE invierà un'email di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione e la comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale FER-E al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90.

### **3.2.3 Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)**

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro di difformità tecnico/amministrative nell'individuazione della fonte rinnovabile e/o nella realizzazione dell'impianto;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del Decreto.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, dell'istanza presentata dal Soggetto Responsabile si inserisce nell'ambito della procedura definita all'articolo 10 bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando il Portale FER-E, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale. Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale riporta le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

### **3.3 Stipula del contratto**

A seguito della ricezione della comunicazione di accoglimento della richiesta e ammissione all'incentivazione dell'impianto, il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione dedicata del Portale FER-E "Stipula del contratto" che regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile dell'impianto.

Accedendo a tale sezione, presa visione del testo del contratto generato dal sistema, il Soggetto Responsabile può richiedere al GSE eventuali rettifiche esclusivamente di natura anagrafica o relative alla data di entrata in esercizio commerciale.

Le richieste di rettifica vengono analizzate dal GSE che, nel caso in cui siano ammissibili, provvede a effettuare le relative correzioni sul sistema rendendo disponibile al Soggetto Responsabile il testo aggiornato del contratto sul Portale FER-E.

A seguito della definizione del contratto, il Soggetto Responsabile dovrà stampare, firmare e trasmettere al GSE attraverso il Portale FER-E la dichiarazione con la quale accetta integralmente il contenuto del contratto, allegando una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Soggetto Responsabile o, nel caso di persona giuridica, del Rappresentante Legale.

A conclusione della procedura di stipula, il GSE rende disponibile in formato digitale, nella medesima sezione, la copia del contratto per l'operatore recante la firma digitalizzata del Rappresentante Legale del GSE.

Nel caso in cui l'operatore non sia ammesso al meccanismo di incentivazione, il GSE renderà disponibile nella medesima sezione un apposito contratto per regolare la remunerazione dell'eventuale energia non incentivata ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di attivazione della connessione GAUDÌ, e la data di esclusione dello stesso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

#### **3.3.1 Contratto per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva**

Per gli impianti di potenza non superiore a 0,500 MW per i quali il Soggetto Responsabile richiede la tariffa omnicomprensiva, il GSE, ai sensi della Deliberazione 343/2012/R/EFR, nell'ambito del medesimo contratto, ritira l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, anche qualora la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete sia maggiore di quella incentivata. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto nelle regole del servizio di dispacciamento.

Nell'ambito della contrattualizzazione dell'energia ritirata dal GSE, possono verificarsi le seguenti casistiche:

1. con riferimento agli impianti che risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE:
  - a) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva effettuate dal GSE diano riscontro positivo, il GSE procede alla stipula del contratto per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva con effetti a decorrere dalla data di attivazione della connessione GAUDÌ. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di attivazione della connessione, e la data di inizio incentivo viene remunerata come energia non incentivata;
  - b) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva effettuate dal GSE diano riscontro negativo, il GSE non stipula il contratto per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva e l'impianto viene escluso dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore e a Terna. In tale fattispecie, per il periodo in cui l'impianto era compreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE,

l'energia elettrica ritirata dal GSE viene remunerata come energia non incentivata a valle della stipula di un apposito contratto.

2. con riferimento agli impianti che non risultino compresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE:
- c) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva diano riscontro positivo, il GSE procede alla stipula del contratto con effetti a decorrere dalla data di inserimento dell'impianto nel contratto di dispacciamento del GSE;
  - d) nel caso in cui le verifiche di ammissibilità alla tariffa omnicomprensiva diano riscontro negativo, il GSE non stipula il contratto.

Si ricorda che non è consentita la sovrapposizione temporale tra il contratto di incentivazione di cui al Decreto e i meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto.

Il passaggio dalla tariffa omnicomprensiva all'incentivo e viceversa è consentito per non più di due volte durante il periodo di incentivazione.

### **3.3.2 Contratto per il riconoscimento dell'incentivo**

Per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW e per quelli aventi potenza non superiore a 0,500 MW che optino per l'incentivo, il contratto regolerà esclusivamente l'erogazione dell'incentivo spettante. In tal caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile che la cede al mercato direttamente o attraverso un utente del dispacciamento diverso dal GSE.

Si ricorda che non è consentita la sovrapposizione temporale tra il contratto di incentivazione di cui al Decreto e i meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto.

Il passaggio dall'incentivo alla tariffa omnicomprensiva e viceversa è consentito per non più di due volte durante il periodo di incentivazione.

## **3.4 Modalità di calcolo degli incentivi**

### **3.4.1 Schema metodologico di riferimento**

Premesso che:

- la tariffa omnicomprensiva oppure l'incentivo, da riconoscere agli interventi ammessi ai meccanismi incentivanti, è erogata per la produzione di energia elettrica netta immessa in rete (articolo 7, comma 4 e comma 5, del Decreto);
- la produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica (articolo 2, comma 1, lettera l), del Decreto);
- la tariffa omnicomprensiva oppure l'incentivo sono individuati in funzione della fonte rinnovabile, della tipologia, della potenza dell'impianto, della data di entrata in esercizio (o alla data di entrata in esercizio convenzionale in caso di "fuori tempo"), di eventuali premi o riduzioni applicabili (parr. 3.4.6 e 3.4.7) e della categoria dell'intervento effettuato (Allegati 1 e 2 del Decreto);
- la tariffa spettante (tariffa omnicomprensiva o incentivo) è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto (o alla data di entrata in esercizio convenzionale in caso di presentazione della richieste di accesso agli incentivi "fuori tempo"), fermo restando che il GSE provvede alla sua erogazione a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale per una durata pari alla vita



media utile convenzionale indicata nell'Allegato 1 del Decreto (eventualmente ridotta del periodo di decurtazione determinato dal "fuori tempo");

- il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal Gestore di Rete, per eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. Tale periodo è inoltre calcolato al netto delle ore in cui si registrano prezzi zionali orari pari a zero o negativi, per un periodo superiore a 6 ore consecutive.

Per poter sviluppare lo specifico calcolo dell'incentivo spettante agli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione, a seguito della loro entrata in esercizio, risulta utile riferirsi al seguente schema metodologico:

1. i Gestori di Rete devono fornire al GSE la misura dell'energia lorda prodotta e di quella effettivamente immessa in rete dall'impianto secondo le modalità tecniche e temporali indicate nell'articolo 22, comma 2, del D.M. 6 luglio 2012 e nell'articolo 8 dell'Allegato A della Deliberazione 343/2012/R/EFR;
2. il GSE provvede a determinare l'energia assorbita dai servizi ausiliari, l'energia attribuibile alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete secondo quanto specificato all'articolo 25, comma 5, del Decreto;
3. conseguentemente può essere effettuato il calcolo dell'energia netta prodotta dall'impianto come differenza tra la produzione lorda e i consumi attribuibili ai servizi ausiliari e alle perdite di cui al precedente punto 2;
4. sulla base delle caratteristiche tecniche dichiarate dal Soggetto Responsabile al GSE, viene determinato il livello della tariffa omnicomprensiva oppure dell'incentivo spettante all'intervento realizzato;
5. conseguentemente può essere individuato l'algoritmo per il calcolo dell'incentivo economico da erogare come funzione della produzione netta immessa in rete e del livello della tariffa omnicomprensiva oppure dell'incentivo spettante all'intervento realizzato.

Nei paragrafi seguenti vengono illustrati i punti 1, 2 e 4 che consentono di individuare l'algoritmo per il calcolo dell'incentivo spettante allo specifico intervento realizzato dal Soggetto Responsabile.

### **3.4.2 Misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete**

Al fine di attuare il meccanismo di erogazione della tariffa omnicomprensiva e degli incentivi ai sensi del Decreto, ciascuna richiesta di incentivo presentata al GSE deve essere afferente a un unico impianto che potrà essere costituito da una o più unità di produzione (di seguito UP), correttamente censite e validate dal Gestore di Rete in GAUDÌ, in modo che sia garantita la corretta misurabilità dell'energia elettrica prodotta lorda e di quella effettivamente immessa in rete separatamente da ogni UP costituente l'impianto.

Quanto sopra riportato è valido anche per gli impianti di produzione che, al momento della richiesta d'incentivo cedono totalmente in rete l'energia prodotta. Nei casi di cessione totale per i quali non sia stata

installata idonea apparecchiatura di misura dell'energia prodotta lorda, il GSE provvederà, nelle more dell'avvenuta installazione, a utilizzare come misura dell'energia prodotta lorda quella trasmessa dal Gestore di Rete competente relativa all'energia immessa in rete sul punto di scambio, applicando su tale misura, in via cautelativa, il valore percentuale attribuito all'energia elettrica consumata per i servizi ausiliari e le perdite di linea definito dal GSE come specificato nel successivo paragrafo 3.4.3.

Relativamente agli impianti oggetto di intervento di potenziamento si fa presente che, per consentire al GSE la corretta erogazione degli incentivi, è necessario che l'impianto sia dotato di idonee apparecchiature di misura che assicurino la rilevazione distinta dell'energia elettrica prodotta lorda delle singole porzioni di impianto pre-esistenti dalle porzioni aggiuntive.

In particolare si precisa che, nel caso di interventi di incremento di potenza e di connessione di eventuali altri impianti che condividono la medesima apparecchiatura di misura dell'energia scambiata con la rete con un impianto già incentivato, è necessario garantire anche la rilevazione distinta della misura di energia prodotta lorda incentivata da quella non incentivata.

Nell'Allegato 1.h sono riportati, a titolo puramente esemplificativo, alcuni casi di schema d'impianto e di misurazione dei flussi di energia.

### **3.4.3 Determinazione dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite**

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda<sup>8</sup>.

A tal fine:

- a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, Tabella 6 del D.M. 6 luglio 2012;
- b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce il valore del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione, da applicare alla produzione lorda di energia elettrica.

Relativamente agli impianti di cui al punto b), si rimanda alla "PROCEDURA APPLICATIVA DELLA DELIBERAZIONE AEEG n. 47/2013/R/EFR PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FATTORE PERCENTUALE CONVENZIONALE CORRELATO AI CONSUMI DEI SERVIZI AUSILIARI, ALLE PERDITE DI TRASFORMAZIONE E ALLE PERDITE DI LINEA FINO AL PUNTO DI CONNESSIONE" rese disponibili sul sito internet del GSE.

---

<sup>8</sup> Corrisponde alla definizione di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b) del D.M. 6 luglio 2012.

**Tabella 9 – Valori standard dei servizi ausiliari come riportati nella Tabella 6 dell’Allegato 4 del D.M. 6 luglio 2012**

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,0%
<b>Oceanica (comprese maree e moto ondoso)</b>		n.d.
<b>Geotermica</b>		7,0%
<b>Gas di discarica</b>		5,0%
<b>Gas residuati dai processi di depurazione</b>		11,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica;	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto	19,0%
<b>Bioliquidi sostenibili</b>		8,0%

Nel caso di impianti solari termodinamici il calcolo dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite è rimandato all’Allegato 1.e.

#### **3.4.4 Determinazione della tariffa omnicomprensiva e dell’incentivo per gli impianti nuovi**

Per i nuovi impianti il Decreto prevede la possibilità di scegliere tra due diversi meccanismi incentivanti da individuare in funzione della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell’impianto secondo quanto indicato nell’Allegato 1 del Decreto:

##### **1) Tariffa omnicomprensiva**

Gli impianti di potenza non superiore a 0,500 MW possono richiedere al GSE, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto, il ritiro della produzione netta immessa in rete mediante l’erogazione di una specifica tariffa omnicomprensiva.

La tariffa omnicomprensiva  $T_o$  è determinata secondo la formula di seguito indicata:

$$T_o = T_b + Pr \quad (1)$$

dove:

- $T_b$  è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto:
  - o dalla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del D.M. 6 luglio 2012 per gli impianti, con esclusione dei solari termodinamici, la cui data di entrata in esercizio (o la data di entrata in esercizio

- convenzionale nel caso di presentazione della richieste di accesso agli incentivi “fuori tempo”) risulti antecedente al 30 giugno 2017<sup>9</sup>;
- o dalla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto per gli impianti solari termodinamici o, per gli altri impianti, nei casi in cui la data di entrata in esercizio (o la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di presentazione della richieste di accesso agli incentivi “fuori tempo”) risulti successiva al 29 giugno 2017;
- eventualmente ridotta secondo le modalità precisate al paragrafo 3.4.7;
- Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto, come indicati al paragrafo 3.4.6.

## 2) Incentivo

Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW e quelli di potenza non superiore a 0,500 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, possono richiedere al GSE, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Decreto, sulla produzione netta immessa in rete, l’erogazione dell’incentivo  $I_{\text{nuovo}}$  sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zionali orari. L’incentivo  $I_{\text{nuovo}}$  è determinato applicando la seguente formula:

$$I_{\text{nuovo}} = T_b + P_r - P_z \quad (2)$$

dove:

- $T_b$  è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto:
  - o dalla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del D.M. 6 luglio 2012 per gli impianti, con esclusione dei solari termodinamici, la cui data di entrata in esercizio (o la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di presentazione della richieste di accesso agli incentivi “fuori tempo”) risulti antecedente al 30 giugno 2017<sup>10</sup>;
  - o dalla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto per gli impianti solari termodinamici o, per gli altri impianti, nei casi in cui la data di entrata in esercizio (o la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di presentazione della richieste di accesso agli incentivi “fuori tempo”) risulti successiva al 29 giugno 2017 e;

eventualmente ridotta secondo le modalità precisate al paragrafo 3.4.7;
- $P_r$  è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto, come indicati al paragrafo 3.4.6;
- $P_z$  è il prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto<sup>11</sup>.

Nel caso in cui il valore dell’incentivo, ottenuto come differenza tra la tariffa riconosciuta e il prezzo zonale orario, risulti negativo:

9 Per impianti iscritti ai Registri richiedendo il beneficio del criterio di priorità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del D.M. 23 giugno 2016 si applicano tariffe le tariffe di cui all’Allegato 1 dello stesso Decreto ridotte del 10% e delle eventuali ulteriori riduzioni, indipendentemente dall’eventuale entrata in esercizio dell’impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo. Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 3.4.7.

10 Per impianti iscritti ai Registri richiedendo il beneficio del criterio di priorità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) del D.M. 23 giugno 2016 si applicano tariffe le tariffe di cui all’Allegato 1 dello stesso Decreto ridotte del 10% e delle eventuali ulteriori riduzioni, indipendentemente dall’eventuale entrata in esercizio dell’impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo. Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 3.4.7.

<sup>11</sup> Per l’elenco delle zone di mercato, si veda l’Allegato 1.i.

- esso è posto pari a zero, per gli impianti che accedono agli incentivi a seguito di partecipazione alle Procedure d'Asta;
- per gli altri impianti il valore è mantenuto negativo e il GSE effettua gli opportuni conguagli nell'ambito della liquidazione degli importi.

Si precisa che l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti che richiedono l'accesso all' "Incentivo" resta nella disponibilità del Soggetto Responsabile.

### **3.4.5 Determinazione del livello di incentivazione per le diverse fonti rinnovabili e categorie d'intervento**

Il livello dell'incentivazione (tariffa omnicomprensiva oppure incentivo) da riconoscere agli interventi realizzati risulta variabile in funzione:

- a) della fonte rinnovabile, della tipologia e della potenza dell'impianto e, per le biomasse e il biogas, della tipologia di alimentazione ("Tipo a", "Tipo b", "Tipo c", "Tipo d" di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto);
- b) della categoria dell'intervento: nuovo impianto, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento (idroelettrici e non), rifacimenti parziali e totali e impianti ibridi (articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del Decreto).

I dettagli per la determinazione del livello di incentivazione spettante all'intervento realizzato sono riportati, per ciascuna categoria di intervento, nell'Allegato 2 del Decreto.

Nella Tabella 10, di seguito riportata, sono stati sintetizzati i diversi livelli di incentivazione spettanti agli impianti che possono richiedere l'erogazione della tariffa omnicomprensiva  $T_o$  oppure dell'incentivo  $I$ .

Si precisa che, per gli interventi di potenziamento effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, a seguito dell'intervento di potenziamento e per il periodo residuo di diritto all'incentivo, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi non potrà superare la media della energia incentivata negli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento.

Per gli interventi di potenziamento effettuati entro cinque anni dalla prima data di entrata in esercizio, su impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di lavorazione e biogas, la *media della produzione netta degli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento* ( $E_5$ ) sarà calcolata sulla base della produzione netta negli anni utili di esercizio. Conseguentemente, per gli interventi effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi sarà calcolata sulla base della energia incentivata negli anni utili di esercizio.

Nel caso non sia disponibile la produzione netta relativa ad almeno un intero anno utile,  $E_5$  sarà considerata nulla e l'energia incentivata per l'intervento di potenziamento ( $E_i$ ) sarà pari alla energia prodotta netta immessa in rete ( $E_N$ ). Conseguentemente, per gli interventi effettuati su impianti che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, la quota di energia incentivata ai sensi dei suddetti meccanismi sarà pari a zero.

Nel caso di interventi di potenziamento effettuati su impianti idroelettrici che già beneficiano di meccanismi di incentivazione sulla produzione di energia elettrica, a seguito dell'intervento di potenziamento:

- l'energia incentivata annua ai sensi dei suddetti precedenti meccanismi sarà calcolata come il 95% della produzione netta e non potrà superare la media annua dell'energia incentivata negli ultimi 5 anni utili;
- la quota di energia incentivata ai sensi del Decreto sarà calcolata come il 5% della produzione netta immessa in rete.

**Tabella 10 – Livello di incentivazione in funzione della fonte rinnovabile e della categoria di intervento**

CATEGORIA INTERVENTO	TIPOLOGIA FONTE e IMPIANTO	LIVELLO DI INCENTIVAZIONE		ENERGIA INCENTIVATA
		Tariffa Omnicomprensiva	Incentivo	
Nuovo Impianto	tutte	$T_o = T_b + P_r$	$I_{nuovo} = T_b + P_r - P_z$	$E_i = E_N$
Integrale Ricostruzione	tutte ad eccezione di: - idroelettrici su acquedotto, - bioliquidi sostenibili, - biogas, - gas di scarica, - gas residuati dei processi di depurazione.	$T_o = 0,9 * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,9 * I_{nuovo}$	$E_i = E_N$
Riattivazione	tutte	$T_o = 0,8 * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 * I_{nuovo}$	$E_i = E_N$
Potenziamento non idroelettrico	tutte ad eccezione degli idroelettrici	$T_o = 0,8 * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 * I_{nuovo}$	$E_i = (E_N - E_5)$
Potenziamento idroelettrico	idroelettrici	$T_o = 0,8 * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$	$I = 0,8 * I_{nuovo}$	$E_i = 0,05 * E_N$
Rifacimento totale o parziale	tutte	$T_o = D * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0}$  Imp. non a biomasse: $0,15 < R \leq 0,5 : D = R$ $R > 0,5 : D = 0,5$  Imp. a biomasse: $0,15 < R \leq 0,25 : D = R + 0,55$ $0,25 < R \leq 0,5 : D = 0,4R + 0,7$ $R > 0,5 : D = 0,9$	$I = D * I_{nuovo}$	$E_i = E_N$
T <sub>b</sub> = tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto come precisato al paragrafo 3.4.4.				
P <sub>r</sub> = ammontare degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto				
P <sub>z</sub> = prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto				
P <sub>zm0</sub> = valore medio annuo del prezzo zonale dell'energia elettrica riferito all'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto				
E <sub>i</sub> = energia elettrica incentivata				
E <sub>5</sub> = media della produzione netta degli ultimi cinque anni utili precedenti l'intervento				
E <sub>N</sub> = energia prodotta netta immessa in rete, corrispondente al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete				
R = rapporto tra il costo specifico dell'intervento di rifacimento effettuato e il costo specifico di riferimento per la realizzazione di un impianto nuovo come definito nella Tabella 1 dell'Allegato 2, paragrafo 4.2 del Decreto				
D = coefficiente di gradazione dei rifacimenti (determinato in funzione del rapporto R)				

Si precisa che, nel caso di interventi di *“Rifacimento totale o parziale”*, con riferimento al calcolo del rapporto R, necessario per la determinazione del coefficiente di gradazione D, sulla base di quanto disposto:

- dal Capitolo 4 del Decreto *“Rifacimenti parziali e totali”*;
- dal Paragrafo 4.2 *“Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento”*;
- dal Paragrafo 4.2.3 *“Ulteriore documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato”*;

nel costo complessivo *“C”* dell'intervento, non sono da considerarsi le spese relative a:

- opere di manutenzione ordinaria;
- opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
- opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa;
- opere/attività non riconducibili alla progettazione e alla realizzazione di quanto previsto nella copia del progetto autorizzato all'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto;
- lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili di realizzazione dell'intervento dei rifacimenti parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all'articolo 17 comma 4, del Decreto;
- eventuali contributi monetari, comunque denominati, per la ricostruzione dell'impianto a seguito di eventi calamitosi;
- I.V.A..

In particolare per gli interventi per i quali è prevista la partecipazione all'apposito registro nel costo complessivo *“C”* dell'intervento, non sono da considerarsi le spese relative a opere/attività non previste nella copia del progetto autorizzato all'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto, in forza della quale il Soggetto Responsabile ha effettuato l'iscrizione al suddetto Registro.

Con riferimento alle soglie per l'accesso alle tariffe omnicomprensive, nel caso di interventi di potenziamento, si rimanda alla Deliberazione AEEGSI 404/2016/R/efr *“Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. – Gse, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse omnicomprensive previste dal Decreto interministeriale 23 giugno 2016. Definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal medesimo decreto interministeriale”*.

### **3.4.6 Determinazione degli eventuali premi**

Ai fini della determinazione della Tariffa omnicomprensiva (paragrafo 3.4.4) o dell'Incentivo (paragrafo 3.4.5), alle tariffe incentivanti base (T<sub>b</sub>) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 si possono aggiungere i seguenti premi:

#### Premi per impianti solari termodinamici

- l) Premio per impianti solari termodinamici con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50 (articolo 21, comma 3, del Decreto)

<i>Impianti</i>	Impianti solari termodinamici
<i>Requisiti</i>	Impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50
<i>Premio</i>	20 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga il premio al termine di ciascun anno solare sulla base della frazione d'integrazione (F <sub>int</sub> ) effettivamente conseguita nel medesimo anno.

II) Premio per impianti solari termodinamici con frazione di integrazione fino a 0,15 (articolo 21, comma 3, del Decreto)

<i>Impianti</i>	Impianti solari termodinamici
<i>Requisiti</i>	Impianti con frazione di integrazione fino a 0,15
<i>Premio</i>	45 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga il premio al termine di ciascun anno solare sulla base della frazione d'integrazione ( $F_{int}$ ) effettivamente conseguita nel medesimo anno.

Premi per impianti geotermoelettrici

III) Premio per totale reiniezione ed emissioni nulle (articolo 20, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici, diversi da quelli che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010
<i>Requisiti</i>	Totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza ed emissioni nulle
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto dei requisiti di emissione, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

IV) Premio per impianti su aree nuove (articolo 20, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici
<i>Requisiti</i>	Primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su ogni nuova area oggetto di concessione di coltivazione su cui non preesistevano precedenti impianti geotermici
<i>Premio</i>	30 €/MWh
<i>Controlli</i>	Il requisito, la cui verifica della sussistenza è in capo al GSE, deve essere esplicitamente indicato nel titolo autorizzativo/concessione di coltivazione/comunicazione rilasciati dall'Autorità competente
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga il premio spettante a seguito delle verifiche della documentazione attestante il rispetto dei requisiti

V) Premio per l'abbattimento dei gas incondensabili (articolo 20, comma 1)

<i>Impianti</i>	Impianti geotermoelettrici
<i>Requisiti</i>	Impianti ad alta entalpia in grado di abbattere almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione
<i>Premio</i>	15 €/MWh
<i>Controlli</i>	Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto dei requisiti di concentrazione dei gas, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

Il premio di cui al punto III) non è cumulabile con l'Incentivo, di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto, previsto per impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel



rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. 22/2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, di cui al paragrafo successivo.

#### Premi per impianti eolici off-shore

##### VI) Premio per la realizzazione delle opere di connessione (Allegato 1, Tabella 1.1)

<i>Impianti</i>	Impianti eolici off-shore
<i>Requisiti</i>	Il Soggetto Responsabile realizza a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica
<i>Premio</i>	40 €/MWh
<i>Erogazione</i>	Il GSE eroga il premio spettante a seguito delle verifiche della documentazione attestante il rispetto dei requisiti

Per gli impianti, esclusi i solari termodinamici, la cui data di entrata in esercizio (o la data di entrata in esercizio convenzionale nel caso di presentazione della richieste di accesso agli incentivi "fuori tempo") risulti antecedente al 30 giugno 2017<sup>12</sup> alle tariffe di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del D.M. 6 luglio 2012 si possono aggiungere i premi previsti dal medesimo Decreto. Per maggiori dettagli in merito ai requisiti, all'entità e alle modalità di erogazione si rimanda al paragrafo 4.4.8 delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012, disponibili sul sito del GSE.

#### **3.4.7 Riduzioni delle tariffe incentivanti**

La tariffa incentivante base  $T_b$  ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto da applicare alle formule (1) e (2) dei paragrafi 3.4.4 e 3.4.5, è rideterminata, nei casi di specie, applicando la seguente formula:

$$T_{br} = T_b \cdot (1 - \sum \% R_i) \quad (3)$$

dove  $\% R_i$  sono le riduzioni applicabili al caso di specie, ove ricorrano le condizioni, come nel seguito elencate:

##### I) Riduzione per ribasso procedura d'Asta (% Riduzione Asta)

È la riduzione, compresa tra il 2% e il 40%, offerta in fase di partecipazione alla Procedura d'Asta e in virtù della quale l'impianto si è aggiudicato la posizione utile in graduatoria. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 2.3.2.

##### II) Riduzioni di tariffa in caso di riconoscimento di contributo in conto capitale (% Riduzione conto capitale)

È la riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato riconosciuto o assegnato un contributo pubblico in conto capitale di qualunque forma ed entità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 28/2011.

<sup>12</sup> Per impianti iscritti ai Registri richiedendo il beneficio del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del D.M. 23 giugno 2016 si applicano tariffe le tariffe di cui all'Allegato 1 dello stesso Decreto ridotte del 10% e delle eventuali ulteriori riduzioni, indipendentemente dall'eventuale entrata in esercizio dell'impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo. Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 3.4.7.

---

La riduzione calcolata linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori, riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento:

- a) 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
- b) 26% per gli altri impianti.

Al riguardo si precisa che in tutti i casi non potranno essere ammessi agli incentivi gli impianti per i quali non siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici comunque denominati, come previsti dal succitato articolo 26 del D.Lgs. 28/2011.

### III) Riduzione superamento dei termini per l'entrata in esercizio per impianti già in posizione utile Registri D.M. 6 luglio 2012 (% Riduzione superamento termini Tabella A)

È la riduzione del 6% che si applica agli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e dei Registri per interventi di rifacimento aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 e che non siano entrati in esercizio, anche a seguito di decadenza, nei limiti di tempo massimi di cui all'articolo 11, comma 2, o all'articolo 17, comma 6, dello stesso Decreto o che abbiano presentato rinuncia dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione della prima graduatoria in cui risultati in posizione utile.

Tale riduzione non si applica agli impianti che abbiano presentato rinuncia entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della prima graduatoria in cui risultati in posizione utile indipendentemente dalla data di entrata in esercizio.

Ai fini dell'applicazione della riduzione in parola non si considera l'eventuale data entrata in esercizio convenzionale che viene attribuita all'impianto in caso di "fuori tempo" (paragrafo 3.1).

### IV) Riduzione per ritardo nell'entrata in esercizio (% Riduzione ritardo esercizio)

È la riduzione per impianti iscritti ai Registri o Registri per interventi di rifacimento ed entrati in esercizio oltre i termini previsti dal Decreto per gli specifici contingenti.

In particolare:

- per gli impianti nuovi, oggetto di riattivazione, potenziamento e integrale ricostruzione, iscritti al relativo Registro e risultati in posizione utile, per i quali non siano rispettati i termini per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11 del Decreto:
  - o si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante di riferimento per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'articolo 11 del Decreto, entro il limite massimo di 6 mesi di ritardo (i termini predetti si applicano a partire dalla data di pubblicazione della prima graduatoria in cui l'impianto è risultato in posizione utile);
  - o decorso il termine massimo di 6 mesi di ritardo, l'impianto decade dalla relativa graduatoria;
- per gli impianti oggetto intervento di rifacimento, iscritti al relativo Registro e risultati in posizione utile, per i quali non siano rispettati i termini per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 17 del Decreto:
  - o si applica una riduzione dello 0,5% alla tariffa incentivante di riferimento per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini di entrata in esercizio di cui all'articolo 17 del Decreto, entro il limite massimo di 8 mesi di ritardo (i termini predetti si applicano a partire dalla data di pubblicazione della prima graduatoria in cui l'impianto è risultato in posizione utile);
  - o decorso il termine massimo di 8 mesi di ritardo, l'impianto decade dalla relativa graduatoria.

V) Riduzioni su richiesta del Soggetto Responsabile per impianti iscritti al Registro (% Riduzione criterio priorità)

È la riduzione del 10% che i Soggetti Responsabili possono richiedere in fase di iscrizione ai Registri per beneficiare del criterio di priorità nella formazione della graduatoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del Decreto. Come specificato al paragrafo 2.2.3, la richiesta implica l'applicazione delle tariffe di riferimento di cui Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto anche per impianti entrati in esercizio in data antecedente al 30 giugno 2017.

VI) Riduzioni di tariffa per impianti alimentati da biomassa o biogas (% Bio P>0,300MW)

È la riduzione del 5 % prevista per gli impianti a biomasse e biogas di potenza superiore a 0,300 MW, per i quali non siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'impianto opera in cogenerazione ad alto rendimento;
- b) l'impianto rispetta i valori di emissioni inquinanti (NOX, NH3, CO, SO2, COT, Polveri) di cui all'Allegato 5 del D.M. 6 luglio 2012;
- c) l'impianto effettua il recupero di almeno il 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto attraverso la produzione di fertilizzanti e rispetta le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 26 del D.M. 6 luglio 2012, verificate con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 26.

Ove ricorrano le condizioni, le riduzioni di cui alle precedenti punti I), II) e III) si applicano, con formula analoga alla (3), anche alle tariffe incentivanti base ricavate per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del D.M. 6 luglio 2012 riconosciute agli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 30 giugno 2017<sup>13</sup>.

### **3.5 Erogazione degli incentivi ed altri corrispettivi da/verso il GSE**

Successivamente alla stipula del contratto, il GSE, previa ricezione delle misure dai Gestori di Rete, procede all'erogazione degli incentivi.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto, il GSE riconosce al Soggetto Responsabile la stipula del contratto e l'erogazione dei relativi corrispettivi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione presentata dal Soggetto Responsabile a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferma restando la decorrenza dell'incentivazione dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

A norma del Decreto, il termine di 90 giorni è determinato al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE al fine di acquisire la documentazione necessaria all'erogazione degli incentivi, quali ad esempio Amministrazioni pubbliche e Gestori di Rete.

---

<sup>13</sup> Per impianti iscritti ai Registri richiedendo il beneficio del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del D.M. 23 giugno 2016 si applicano tariffe le tariffe di cui all'Allegato 1 dello stesso Decreto ridotte del 10% e delle eventuali ulteriori riduzioni, indipendentemente dall'eventuale entrata in esercizio dell'impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del medesimo.

Dal 1° gennaio 2013, alle unità di produzione a fonte rinnovabile programmabile e non programmabile, tra cui rientrano anche le unità di produzione aderenti al regime di Tariffa Fissa Omnicomprensiva con il Decreto, saranno attribuiti:

1. i maggiori oneri o ricavi derivanti dall'attribuzione della quota residua del corrispettivo di sbilanciamento calcolato da Terna, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEG 280/07, come modificato dalla Deliberazione AEEG 462/2013/R/EEL;
2. i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione del GSE al Mercato Infragiornaliero (MI), secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07, come modificato dalla Deliberazione AEEG 462/2013/R/EEL;
3. i costi amministrativi, secondo quanto previsto dal D.M. 24 dicembre 2014 "Tariffe per i costi sostenuti dal GSE nell'attività di gestione e controllo degli incentivi per le rinnovabili e l'efficienza energetica" e dall'articolo 5, comma 3, lettere b3), dell'Allegato A alla Deliberazione AEEG 343/2012.

### **3.5.1 Corrispettivi di sbilanciamento**

I corrispettivi di sbilanciamento, calcolati da Terna in attuazione dai provvedimenti dell'Autorità in materia di dispacciamento, vengono trasferiti al Soggetto Responsabile secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle "Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero", approvate dall'Autorità e pubblicate sul sito del Gestore dei Servizi Energetici.

### **3.5.2 Oneri/ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero**

Il GSE ha la facoltà di partecipare al Mercato Infragiornaliero (MI) per conto delle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento al fine di correggere, fino alla chiusura dell'ultima sessione del Mercato Infragiornaliero (MI), il programma in immissione in esito al MGP, con la finalità di ridurre lo sbilanciamento fisico.

Il GSE attribuisce al Soggetto Responsabile i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al MI. Gli stessi vengono calcolati come prodotto tra le quantità di energia offerte e accettate sul MI e la differenza tra i prezzi in esito al MGP e quelli in esito al MI al quale ha partecipato.

### **3.5.3 Costi del servizio e copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo**

Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti che accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente Decreto sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata ai sensi di quanto anche previsto dal D. M. 24 dicembre 2014 "Tariffe per i costi sostenuti dal GSE nell'attività di gestione e controllo degli incentivi per le rinnovabili e l'efficienza energetica". Nei casi in cui il GSE proceda al ritiro dell'energia effettivamente immessa in rete, il precedente contributo è dovuto per tutta l'energia ritirata (sia incentivata sia non incentivata).

Il GSE provvederà pertanto all'emissione di una fattura che renderà disponibile al Soggetto Responsabile direttamente sul Portale FER-E o attraverso i canali previsti dal D.M. n.55 del 3 aprile 2013. L'incasso della stessa verrà effettuato dal GSE mediante compensazione sulle somme dovute al Soggetto Responsabile.

Le tempistiche e le modalità di fatturazione e pagamento di tale contributo saranno definite successivamente dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet.

Il Soggetto Responsabile deve consentire, ove previsto dalla regolazione vigente, al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 della Deliberazione AEEG ARG/elt 4/10 e s.m.i, ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

#### **3.5.4 Modalità di erogazione degli incentivi**

Il GSE provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti sulla base delle misurazioni trasmesse dai Gestori di Rete, purché superino i controlli di qualità e di coerenza con i dati caratteristici dell'impianto.

Nel caso in cui il Gestore di Rete comunichi eventuali rettifiche dei valori dell'energia dopo il mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Il Soggetto Responsabile potrà consultare il dettaglio dei corrispettivi tramite l'apposita sezione del Portale FER-E.

#### **3.5.5 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi**

I principali aspetti che il Soggetto Responsabile dovrà considerare ai fini fiscali, nell'ambito della presentazione della richiesta di incentivo, per la successiva corretta stipula del contratto e conseguente erogazione degli incentivi, sono di seguito rappresentati.

##### **Tariffa Omnicomprensiva**

Qualora l'energia venga prodotta:

- da impianti non a servizio dell'abitazione ovvero in regime di cessione totale;
- da impianti di potenza superiore a 0.020 MW;

ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 88/E del 2010 e n. 46/E del 2007, l'energia dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale e quindi rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Pertanto il Soggetto Responsabile dovrà registrarsi sul Portale FER-E con Partita IVA.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di richiesta degli incentivi, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Responsabile dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

##### **Incentivo**

Ai fini del pagamento da parte del GSE dell'incentivo di cui all' articolo 7, comma 5, del Decreto, si rende applicabile il regime fiscale definito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°954-174106/2012 del 6 dicembre 2012, pubblicata sul sito GSE nelle News del 19 dicembre 2012.

Si evidenzia a tal proposito che nella risoluzione citata l'Agenzia delle Entrate ha qualificato l'incentivo in oggetto quale "integrazione di prezzo" e pertanto soggetto alla medesima disciplina e aliquota IVA applicata sull'operazione principale (cessione di energia prodotta dall'impianto FER).

Relativamente al processo di fatturazione della Tariffa Omnicomprensiva e dell'Incentivo, gestito da GSE per conto del Soggetto Responsabile, si rimanda a quanto pubblicato sul sito GSE in materia di fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

#### **4 CONTROLLI E VERIFICHE**

Il GSE, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto e dell'articolo 1 del D.M. 31 gennaio 2014, effettua controlli sulla documentazione e sugli impianti, anche senza preavviso, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione delle richieste di incentivazione, di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Procedure d'Asta, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 42 del D.Lgs. 28/ 2011.

In aggiunta alle verifiche svolte in fase di iscrizione ai Registri e di partecipazione alle Aste il GSE effettua verifiche e controlli anche sugli impianti entrati in esercizio al fine di accertare la sussistenza e/o il permanere dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, si applicano l'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e l'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014, i controlli sono svolti dal GSE, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate.

Come previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014, con riferimento alle responsabilità derivanti dalle norme in capo a soggetti diversi dal GSE, quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Rete, in ordine alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e alle eventuali segnalazioni provenienti da tali soggetti, il GSE adotterà i provvedimenti di propria competenza.

## 5 ALLEGATI

- **ALLEGATO 1 – ALLEGATI TECNICI**

- Allegato 1.a - Definizioni
- Allegato 1.b – Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas
- Allegato 1.c – Impianti ibridi
- Allegato 1.d - Linee guida per il riconoscimento delle sub-tipologie di impianti idroelettrici di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) e 10, comma 3, lettera e) del D.M. 6 luglio 2012
- Allegato 1.e – Previsioni specifiche per impianti solari termodinamici
- Allegato 1.f – Previsioni specifiche per impianti geotermoelettrici
- Allegato 1.g – Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
- Allegato 1.h - Schemi di impianto e di misurazione dei flussi di energia
- Allegato 1.i - Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zionali orari

- **ALLEGATO 2 - MODELLI**

- Allegato 2.a - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri
- Allegato 2.b - Modello di richiesta di partecipazione alle Procedure d'Asta
- Allegato 2.c - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri per interventi di rifacimento totale o parziale
- Allegato 2.d - Modello di offerta economica ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 6 luglio 2012
- Allegato 2.e - Modello di dichiarazione capacità finanziaria
- Allegato 2.f - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento
- Allegato 2.g - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata
- Allegato 2.h - Schema di garanzia provvisoria
- Allegato 2.i - Schema di garanzia definitiva
- Allegato 2.j - Modello di richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione
- Allegato 2.k - Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal del Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato
- Allegato 2.l - Modello di scheda tecnica finale d'impianto
- Allegato 2.m - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura
- Allegato 2.n - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

- **ALLEGATO 3 - SCHEMA PROCESSO DI VALUTAZIONE**

- **ALLEGATO 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA FER**